

Contratto di assicurazione multirischio per gli alberghi

Dimensione Albergo

Modello: 25ALB **Edizione:** 03/2022

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF25ALB **Edizione:** 03/2022

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti in polizza al Fabbricato e al Contenuto



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi previsti dalla combinazione richiamata sulla Scheda di polizza.

Gli eventi garantiti sono:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmine
- ✓ Implosione, scoppio, esplosione
- ✓ Caduta di corpi celesti
- ✓ Onda sonora
- ✓ Urto di veicoli stradali o di natanti
- ✓ Caduta di ascensori e montacarichi
- ✓ Fumo
- ✓ Danni consequenziali
- ✓ Spese di demolizione e sgombero
- ✓ Spese di rimozione e collocamento del Contenuto
- ✓ Onorari dei periti
- ✓ Spese di progettazione
- ✓ Spese ricostruzione cose particolari
- ✓ Perdite occulte d'acqua
- ✓ Dispersione di gas da rottura accidentale impianti

Garanzie opzionali

- ✓ Eventi speciali, che comprendono:
 - Eventi sociopolitici e dolosi
 - Eventi naturali (Eventi atmosferici, Grandine e Sovraccarico neve)
- ✓ Fuoriuscita liquidi e gelo
- ✓ Tubature e condutture interrate
- ✓ Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni
- ✓ Occlusione condutture e rigurgito fognature
- ✓ Colaggio di impianti automatici di estinzione
- ✓ Ricorso Terzi
- ✓ Rischio Locativo
- ✓ Maggiori spese
- ✓ Indennità a diaria per interruzione d'esercizio
- ✓ Fenomeno elettrico
- ✓ Merci in refrigerazione

Altre garanzie opzionali:

- Furto e rapina
- Guasti Impianti
- Elettronica
- Cristalli, vetri ed insegne
- Responsabilità Civile
- Tutela Legale
- Garanzie Catastrofali

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. (spese di salvataggio) e quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella asscurata.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati Fabbricato: l'area su cui sorge il Fabbricato, i capannoni pressostatici e, salvo per la garanzia RC del Fabbricato, i bungalow e le case mobili.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società non indennizza i danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ! causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- ! causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;
- ! di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;
- ! ai beni in leasing se già assicurati;
- ! a camper, roulotte e simili ed al loro contenuto;
- ! bruciature senza sviluppo di fiamma;
- ! connessi allo svolgimento di attività agricole limitatamente agli Agriturismi;
- ! rischi informatici (vedasi lettera h) delle Esclusioni).

Operanti salvo esplicito richiamo delle relative condizioni particolari aggiuntive

La Società non indennizza i danni:

- ! indiretti, salvo quanto previsto alla Condizione particolare aggiuntiva "Maggiori spese" o "Assicurazione danni indiretti forma a diaria", se prestate;
- ! causati da terremoti;
- ! di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche nonché ad apparecchiature ed impianti elettronici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.



Dove vale la copertura?

L'ambito geografico è ubicazione del bene assicurato.



Che obblighi ho?

Stipula contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In caso di sinistro la Società, non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Altre assicurazioni - Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. In caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza il premio di polizza è annuale o frazionabile:

- Semestralmente, con un aumento del premio del 3%;
- Quadrimestralmente, con un aumento del premio del 4%;
- Trimestralmente, con un aumento del premio del 4,5%;
- Mensilmente (solo in caso di pagamento mediante utilizzo dell'Addebito Diretto SEPA) con un aumento del premio del 5%.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente;
- e) utilizzo dell'Addebito Diretto SEPA quale servizio di incasso del credito per premi basato su di un'autorizzazione continuativa conferita dall'Assicurato debitore alla propria Banca di accettare gli ordini di addebito provenienti dalla Società creditrice. Qualora il pagamento avvenga con questa modalità, in luogo della quietanza, tra la Società e il Contraente farà fede la documentazione contabile bancaria dell'addebito (SDD) che attesterà l'avvenuto pagamento della rata di premio per il periodo da essa coperto, salvo buon fine dell'addebito medesimo.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. Il contratto non prevede il meccanismo di adeguamento automatico (indicizzazione) di somme, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e premi. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio.

Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art.1901 c.c.. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di 5 anni, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita. Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.



Come posso disdire la polizza?

In assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 secondo comma c.c.. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Assicurazione Commercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Dimensione Albergo

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/03/2022 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2020

- Patrimonio netto: euro **708.608.620,00**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **653.933.620,00**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **283.552.756,21**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.598.740,29**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **852.980.870,37**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **300,82** (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio ed altri danni ai beni

Alla combinazione base possono essere aggiunte garanzie quali eventi speciali (eventi atmosferici, grandine, sovraccarico neve, eventi sociopolitici), fuoriuscita liquidi e gelo, tubature e condutture interraste, occlusione condutture e rigurgito fognature, ricerca e riparazione, colaggio da impianti automatici di estinzione, ricorso terzi, rischio locative (alternative alla garanzia Incendio Base Fabbricato), Maggiori spese, Indennità a "diaria" per interruzione d'esercizio, fenomeno elettrico, merci in refrigerazione.

La garanzia è prestabile anche singolarmente.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Furto e rapina

La Società indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate pertinenti all'attività ricettiva causati da: furto, rapina o estorsione, furto commesso dai dipendenti, danni al Contenuto, danni ai locali ed agli infissi, serramenti, gronde e pluviali.

La garanzia è prestabile anche singolarmente.

E' anche possibile selezionare garanzie aggiuntive come Portavalori, estensione del furto anche alle "Cose, Valori e Preziosi dei Clienti" nonchè alle loro autovetture e motocicli.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Elettronica	<p>La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed impianti elettronici presenti all'interno dei locali assicurati. Alla garanzia principale si può aggiungere ulteriori garanzie, come Impiego mobile, Maggiori costi da interruzione d'esercizio, ed per i danni agli apparecchi televisivi, nonché altri costi relativi a supporto dati e software in licenza d'uso e programmi d'utente.</p> <p>La garanzia è prestata nella formulazione all risks.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Responsabilità civile	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.</p> <p>L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti.</p> <p>Per attività o lavori commissionati a ditte terze, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.</p> <p>E' inoltre assicurata la responsabilità civile verso prestatori (RCO).</p> <p>La garanzia è prestabile anche singolarmente.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Vetri, cristalli ed insegne	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi di:</p> <ul style="list-style-type: none">- lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio;- insegne, iscrizioni, vetrinette, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione; <p>il tutto non destinato alla vendita e/o riparazione.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Guasti impianti	<p>Si assicurano i danni materiali e diretti di rotture e guasti accidentali agli impianti fissi al servizio del fabbricato anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Tutela legale	<p>La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati in polizza.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Garanzie catastrofali	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato al Fabbricato e/o Contenuto assicurati da Terremoto e/o Alluvione.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Quali opzioni/personalizzazioni e possibile attivare ?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Furto e Rapina	<p>Impianto di allarme - Dichiarando in polizza la presenza di un impianto di allarme con caratteristiche conformi a quanto in essa indicate, si ha diritto ad uno sconto.</p> <p>Qualora l'impianto di allarme non abbia tutti i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto del 20%.</p>
Incendio ed altri danni ai beni	<p>Alcune garanzie (Eventi Sociopolitici, Eventi Atmosferici, Fenomeno Elettrico, Fuorisciuta liquidi e gelo - la cui scelta varrà anche per Ricerca e riparazione ed Occlusione condutture e rigurgito fognature - , Incendio Fabbricato e/o Contenuto Base), Colaggio impianti, prevedono la possibilità di optare per franchigie/scoperti/minimi di scoperto differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia</p>
Responsabilità Civile	<p>Sia la garanzia Responsabilità Civile Terzi, che la Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato prevedono la possibilità di optare per franchigie/scoperti/minimi di scoperto differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia.</p>



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Furto e Rapina	Somma integrativa Preziosi e Valori in mezzi di custodia di proprietà del Contraente o dell'Assicurato Per elevare il limite massimo di indennizzo, sia in termini percentuali che in cifra fissa, previsto per il furto di Preziosi e Valori del Contraente/Assicurato, purchè questi siano custoditi in mezzi di chiusura e gli stessi siano violati con scasso.
	Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti - Per aumentare il sottolimito di indennizzo previsto per danni ai locali e serramenti.
Incendio ed altri danni ai beni	Eventi atmosferici - Estensione per i danni da eventi atmosferici alle tende frangisole Prevede l'estensione per i danni da eventi atmosferici alla tende frangisole istallate sul Fabbricato assicurato, a bracci od a capottina, provocati dagli eventi atmosferici
	Interruzione di esercizio da intossicazione, malattie infettive La Società, alle stesse condizioni previste dalla garanzia "Indennità a diaria per interruzione d'esercizio" indennizza il danno derivante dall'interruzione forzata e totale dell'attività ricettiva disposta dall'Autorità (anche ai soli fini di accertamento) in conseguenza di: - intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande (compresa quella provocata da acqua inquinata); - malattie contagiose od infettive del personale, ivi compreso l'Assicurato ed i suoi familiari.
Elettronica	Impiego mobile - Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano
	Maggiori costi da interruzione d'esercizio - In caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività relative: uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo; applicazione di metodi di lavoro alternativi; prestazione di servizi da parte di terzi; lavoro straordinario.
	Apparecchi televisivi - La Società indennizza i danni materiali e diretti agli apparecchi televisivi (escluse le rigature allo schermo) causati da fatto accidentale dei clienti dell'albergo.
Responsabilità Civile	Cure termali e beauty farm – Si estende l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio e gestione diretta di stabilimento termale, di beauty farm, Spa, saune, e delle attività di idroterapia e fangoterapia, site all'interno della struttura ricettiva assicurata. La garanzia è operante anche per i danni subiti da coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella Struttura ricettiva assicurata.
	Discoteche, sale da ballo, night-club, cinema - L'assicurazione è estesa all'esercizio e gestione diretta di discoteche, sale da ballo, night-club, cinema, di pertinenza dell'attività ricettiva assicurata.
	Stabilimenti balneari - Noleggio natanti - L'assicurazione è estesa alla gestione diretta e/o conduzione di stabilimenti balneari nonchè l'uso di imbarcazioni di salvataggio. E' inoltre compreso il noleggio di barche e natanti non a motore purchè tale attività di noleggio sia gestita direttamente dall'Assicurato o dagli altri addetti.
	Responsabilità civile dell'attività di Agriturismo - Se nell'attività assicurata coesiste anche un'Azienda Agricola e purchè questa si qualifichi come attività collegata ed integrativa a quella principale ricettiva, l'assicurazione è estesa anche alla gestione e/o conduzione dell'Azienda Agricola.
	Responsabilità civile dei distributori di carburante di pertinenza della struttura alberghiera (limitatamente ai natanti) – L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai natanti in consegna o in custodia e/o sotto rifornimento.
	Maneggio, corsi di equitazione, gite ed escursioni a cavallo - L'assicurazione è estesa alla conduzione di maneggi, nonchè all'organizzazione e gestione diretta di, escursioni e passeggiate a cavallo e corsi di equitazione.
Garanzie Catastrofali (limitatamente alla garanzia Inondazione ed alluvione)	Contenuto posto in locali seminterrati: consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto anche se posti in locali interrati o seminterrati.
	Franamento, cedimento o smottamento del terreno: consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.



Che cosa NON è assicurato?

Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

CONTENUTO - COSE, PREZIOSI E VALORI DEI CLIENTI- Valori e Preziosi dei Clienti sono assicurati fino ad un massimo del:

- 50% della somma assicurata per la partita "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" se gli stessi sono stati consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata od ai suoi Addetti;
- 25% della somma assicurata per la partita "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" se gli stessi non risultano essere stati consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata od ai suoi Addetti;

FRANCHIGIA - Per tutte le garanzie previste dalla sezione incendio base è operante una franchigia assoluta il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura. Vengono fatte salvi franchigie e scoperti previsti per specifiche garanzie.

CONTENUTO - Limitatamente alla Partita Contenuto, la Società non indennizzerà somma superiore al:

- 10% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 5.000,00 per i danni ai Preziosi ed ai Valori del Contraente, Assicurato e relativi familiari, e per Valori degli altri addetti;
- 10% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 10.000,00, per ciascun oggetto pregiato o prezioso facente parte dell'arredamento.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – La società indennizza le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro; l'importo non potrà essere superiore al 10% della somma assicurata con il limite di Euro 100.000,00.

ONORARI PERITI - Tale garanzia è prestata con il limite del 2% dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

SPESE DI RIMOZIONE/RICOLLOCAMENTO DEL CONTENUTO - Tale garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo, con il limite di Euro 10.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

SPESE DI PROGETTAZIONE - Tale garanzia è prestata con con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

SPESE RICOSTRUZIONE COSE PARTICOLARI - Tale garanzia è operante con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

PERDITE OCCULTE D'ACQUA - L'Indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza di € 5.000,00 per annualità assicurativa.

DISPERSIONE DI GAS DERIVANTE DA ROTTURA ACCIDENTALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

La Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate. La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro.

COSE ALL'APERTO - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Tale limite minimo di scoperto viene innalzato ad Euro 1.000 in caso di sinistro indennizzabile a termini della Condizione Aggiuntiva Eventi Speciali - "Eventi Socio-politici e dolosi", semprechè sia resa operante.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 50.000. Tale importo viene ridotto ad Euro 20.000 in caso di sinistro da evento socio-politico e doloso.

ATTREZZATURE PRESSO TERZI - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO - La presente estensione sarà prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 1.000, e fino ad un massimo indennizzo di € 50.000.

EVENTI SOCIOPOLITICI E DOLOSI - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'70% delle somme rispettivamente assicurate alle partite assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

EVENTI ATMOSFERICI - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

EVENTI ATMOSFERICI – ESTENSIONE PER I DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI ALLE TENDE FRANGISOLE - Tale estensione è prestata con detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 300,00 e con il limite di indennizzo di Euro 2.000,00 per sinistro ed euro 5.000,00 per anno assicurativo.

GRANDINE SUI FRAGILI – Il pagamento dell'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% minimo € 500. In nessun caso la Società pagherà importo superiore a € 5.000 per sinistro e € 10.000 per annualità assicurativa. Per i cappotti termici i suddetti limiti sono elevati rispettivamente a € 10.000 e € 20.000.

SOVRACCARICO NEVE – Il pagamento dell'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% minimo € 500. In nessun caso la Società pagherà importo superiore a € 5.000 per sinistro e € 10.000 per annualità assicurativa. Per i cappotti termici i suddetti limiti sono elevati rispettivamente a € 10.000 e € 20.000.

FUORIUSCITA LIQUIDI E GELO – Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura. In caso di rottura causata da gelo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

TUBATURE E CONDUTTURE INTERRATE - Limitatamente alla Garanzia Aggiuntiva "Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni", si precisa che l'indennizzo sarà pagato, con una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00, da cumularsi con la franchigia eventualmente riportata sulla Scheda di copertura per tale garanzia, e con il limite di € 3.000 per sinistro e di € 6.000 per annualità assicurativa.

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DELLA ROTTURA DI TUBAZIONI - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura. In nessun caso la Società indennizzerà un importi superiori ad € 5.000 per singolo sinistro ed a € 10.000 per annualità assicurativa.

OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura e con il massimo di Euro 30.000 per sinistro e anno assicurativo.

Limitatamente ai danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora l'occlusione non sia stata provocata esclusivamente da accumulo di neve e grandine, la Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.

COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a quello riportato sulla Scheda di copertura.

CONDIZIONI PARTICOLARI

RICORSO TERZI - Limitatamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00 ed in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 100.000,00.

MAGGIORI SPESE - Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di euro 1.500.

INDENNITA' A DIARIA PER INTERRUZIONE D'ESERCIZIO - L'indennizzo - per ciascun sinistro ed anno assicurativo - è dovuto per un'interruzione massima di 90 giorni consecutivi. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a tre volte la somma assicurata indicata sulla Scheda di polizza.

FENOMENO ELETTRICO – Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura, ed un limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro e € 15.000 per anno assicurativo.

MERCI IN REFRIGERAZIONE – Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di Euro 150.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

ESCLUSIONI E RIVALSE

INCENDIO BASE – AUTOVETTURE E MOTOCICLI A MOTORE DEI CLIENTI – Sono escluse le biciclette elettriche ed a pedalata assistita. Rimangono escluse le merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato sui veicoli. L'assicurazione non comprende i danni ai veicoli a motore che fossero già assicurati, per la garanzia "Incendio", con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario o da altri nell'interesse e per conto degli stessi.

INCENDIO BASE – COSE, PREZIOSI E VALORI DEI CLIENTI - Si intendono in ogni caso esclusi:

- i veicoli a motore in generale dei Clienti;
- le cose in leasing dei Clienti, se e fino a quanto già coperte da altra assicurazione.

PERDITE OCCULTE D'ACQUA - La Società non indennizza le perdite:

- derivanti da impianti per irrigazione;
- derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
- derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
- provenienti dall'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
- conseguenti a dolo dell'Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e noti all'Assicurato;
- causate da terremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e allagamento;
- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- verificatesi in occasione di atti vandalici e dolosi di terzi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari o sommosse, scioperi.

Non è inoltre rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

E' in ogni caso escluso l'indennizzo di qualsiasi danno indiretto.

COSE ALL'APERTO - Sono esclusi i danni subiti dalle attrezzature relative agli stabilimenti balneari annessi all'albergo, dai distributori automatici e dalle apparecchiature pre-pagamento (colonnine self service) posti all'esterno, nei piazzali e negli spazi aperti di pertinenza dell'attività assicurata.

La Società non risponde in ogni caso dei danni derivanti da eventi atmosferici, sovraccarico neve, gelo e grandine ed allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature.

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI - Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) da scritte o imbrattamento;
- h) se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche;
- i) subiti dai veicoli posti all'aperto, anche qualora risulti essere stata acquistata la Partita "Autovetture e motocicli a motore dei Clienti".

EVENTI ATMOSFERICI - Sono esclusi i danni:

- a) causati da:
 - mareggiate o penetrazione di acqua marina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, formazione di ruscelli, accumulo esterno o insufficiente deflusso di acqua;
 - intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico (comprese gronde o pluviali) con o senza rottura degli stessi;
 - gelo;
 - sovraccarico di neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazioni;
 - valanghe, slavine, cedimento smottamento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

- b) subiti da:
- recinzioni non in muratura, cancelli, tende, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - enti all'aperto, salvo serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - pannelli solari e impianti fotovoltaici;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
 - capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento-amianto e fibrocemento, anche ecologico, manufatti di materia plastica (inclusi i serramenti se in materia plastica) per effetto di grandine;
 - veicoli posti all'aperto, anche qualora risulti essere stata acquistata la Partita "Autoveature e motocicli a motore dei Clienti".

EVENTI ATMOSFERICI – ESTENSIONE PER DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI ALLE TENDE FRANGISOLE - Sono esclusi i danni derivanti dagli eventi di cui alle successive lettere Sovraccarico neve e Grandine su fragili.

SOVRACCARICO NEVE - La Società non indennizza i danni, ancorché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- causati da gelo, valanghe o slavine;
- ai fabbricati non conformi alle normative vigenti all'epoca della costruzione del fabbricato relative ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tettoie, ai box non totalmente in muratura;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere; ai pannelli solari e fotovoltaici, tende ed insegne esterne, manufatti di materia plastica, antenne e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
- a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

FUORIUSCITA DI LIQUIDI E GELO - Sono esclusi i danni:

- da usura, corrosione, o difetto di materiali;
- da umidità, stillicidio;
- da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
- a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
- da rottura di tubazioni e condutture interrato;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- i guasti e le rotture di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchiatura;
- le spese per la ricerca ed il ripristino della rottura;
- da occlusione di condutture e tubature.

Qualora lo spargimento sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

- se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.

OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE - Sono esclusi:

- i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato
- le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi;
- i danni da occlusione di impianti di irrigazione;
- i danni da occlusione di tubature e condutture interrato.

COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE - La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni derivanti dal gelo;
- delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

ESCLUSIONI E RIVALSE

RICORSO TERZI - La Società non indennizza i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. a cose portate dai clienti, compresi i veicoli, nell'ambito della struttura ricettiva;
3. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

MAGGIORI SPESE - La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

INDENNITA' A DIARIA PER INTERRUZIONE D'ESERCIZIO - La Società non riconosce alcun indennizzo per i giorni di inattività (totale o parziale):

- per scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva "Interruzione di esercizio da intossicazione e malattie infettive", se resa operante;
- derivanti da difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività, o difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- per il periodo di chiusura (stagionale o no), quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque non in attività al momento del sinistro per motivi non connessi ai danni materiali subiti od agli infortuni verificatesi;
- per i periodi con presenza di clienti pari od inferiore al 30% delle stanze/appartamenti od altre unità di alloggio che costituiscono l'attività ricettiva assicurata;
- in caso di cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi delle fattispecie previste dal presente articolo.

FENOMENO ELETTRICO - La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- b) causati da deterioramento, logorio, usura, mancata o carente manutenzione;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
- d) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato, ai suoi rappresentanti legali e Soci a responsabilità illimitata all'atto della stipulazione della polizza;
- e) causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, - diverse da laser ad uso estetico -, valvole termoioniche;
- f) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici;

ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, invasioni, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni	<p>d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno, valanghe;</p> <p>e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</p> <p>f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;</p> <p>g) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla Condizione particolare aggiuntiva IN.4 - "Maggiori spese" o IN.4 - "Indennità a diaria per interruzione d'esercizio", se rese operanti;</p> <p>i) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</p> <p>l) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</p> <p>m) ai beni in leasing se già coperti da altra assicurazione;</p> <p>n) a bungalow, case mobili, camper, roulotte, o simili, ed alle cose in esse contenute, salvo quanto previsto dalla partita "Bungalow e Case mobili" se resa operante;</p> <p>f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;</p> <p>g) limitatamente alle strutture ricettive qualificabili come "Agriturismo", ai beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, nonché i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività.</p> <p>h) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">· virus informatici, malware di qualsiasi tipo;· accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;· cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.· questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza. <p>Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.</p> <p>RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi; i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>
Elettronica	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.</p> <p>SPESE DI SGOMBERO E TRASPORTO RESIDUI DEL SINISTRO - La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000</p> <p>COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO ECC* - La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000</p> <p>SPESE ED ONORARI DEL PERITO - La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000.</p> <p>SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI D'UTENTE – Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata, con il massimo di € 7.000.</p> <p>SCOPERTO DI GARANZIA – Salvo che non sia diversamente previsto, In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00</p>



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

IMPIEGO MOBILE – In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.

La garanzia è prestata :

- con lo scoperto del 25% relativamente a:
 - agli enti lasciati all'interno di autoveicoli
 - furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
 - rapina.
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione per tutti gli altri Danni.

MAGGIORI COSTI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00.

APPARECCHI TELEVISIVI – La Società indennizza i danni con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di Euro 500,00 e previa l'applicazione di una franchigia di Euro 50,00 per sinistro.

ESCLUSIONI E RIVALSE

BENI ASSICURATI – Dalla presente partita si intendono in ogni caso esclusi:

- telefoni cellulari, smartphone e tablet.
- le apparecchiature elettroniche portate dai Clienti, cose in leasing dei Clienti, se e fino a quanto già coperte da altra assicurazione.

MAGGIORI COSTI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO - La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo e sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, o per smarrimento;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
- l) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m) causati da trasporti, trasferimenti al di fuori della struttura ricettiva comprese le relative operazioni di carico e scarico ;
- n) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- o) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- p) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- q) ai conduttori esterni alle cose assicurate;
- r) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- s) indiretti ;
- t) alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, ed apparecchi televisivi;
- u) alle componenti elettroniche di apparecchiature ed impianti elettrici;



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica	<p>v) causati da virus informatico; x) arrecati accidentalmente dai Clienti della struttura ricettiva agli apparecchi televisivi; y) limitatamente alle attività ricettive qualificabili come "Agriturismo", ai beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, nonché i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività. z) a case mobili, camper, roulotte, o simili, ed alle apparecchiature elettroniche in esse contenute;</p> <p>RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi; i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>
Furto e rapina	<p>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</p> <p>La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.</p> <p>CONTENUTO - Sono compresi i valori, ovunque riposti, degli addetti (con esclusione del Contraente, Assicurato e relativi familiari) con il limite del 10% della somma della partita Contenuto e con il massimo di Euro 1.000,00. Sono compresi i Valori e Preziosi, ovunque riposti, del Contraente, dell'Assicurato e dei relativi familiari, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita Contenuto, fino ad un massimo di Euro 1.000; Ciascun oggetto di valore facente parte dell'arredamento sarà indennizzato con il limite del 50% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 10.000,00.</p> <p>RAPINA ED ESTORSIONE - Limitatamente a Preziosi e Valori: L'indennizzo verrà corrisposto: - limitatamente a Preziosi e Valori, con l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 300; - per gli oggetti di vestiario e di uso personale del Contraente e/o Assicurato, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con un massimo di euro 8.000.</p> <p>DANNI AL CONTENUTO - Relativamente agli atti vandalici in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della Contenuto con il massimo di Euro 5.000,00.</p> <p>DANNI AI LOCALI ED AGLI INFISSI, AI SERRAMENTI, A GRONDE E PLUVIALI, ED AGLI IMPIANTI DI ALLARME- In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.500,00</p> <p>RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI E REGISTRI - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.500 per sinistro ed Euro 5.000,00 per annualità assicurativa.</p> <p>SOSTITUZIONE SERRATURE - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma Contenuto con il massimo di Euro 1.500,00.</p> <p>RIMBORSO SPESE SANITARIE - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 1.000,00.</p> <p>ONORARI DEL PERITO - In caso di sinistro indennizzabile, l'assicurazione, anche in eccedenza delle somme assicurate, copre le spese di perizia entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.</p> <p>PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONE, FIERE, MOSTRE, MERCATI - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro ed anno assicurativo di Euro 10.000.</p> <p>ATTREZZATURE PRESSO TERZI - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 5.000.</p> <p>FURTO DI BENI ALL'APERTO - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 . In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

COSE, PREZIOSI E VALORI DEI CLIENTI - Limitatamente al solo caso di rapina commessa sui Clienti, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" con il massimo di Euro 2.000,00.

Nell'ambito della somma assicurata, sono assicurate:

- cose consegnate: fino al 100% della somma assicurata; per Preziosi e valori, tale limite si intende ridotto al 50% della somma stessa.
- cose non consegnate: fino al 50% della somma assicurata; per Preziosi e valori, tale limite si intende ridotto al 25% della somma stessa.

Limitatamente alle biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita, monopattini ed altri dispositivi di trasporto personale (tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti), la Società non indennizzerà in ogni caso somma superiore ad euro 500.

SOMMA INTEGRATIVA PREZIOSI E VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA DI PROPRIETA' DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO - La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

AUTOVETTURE E MOTOCICLI DI PROPRIETA' DEI CLIENTI - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500, ed un massimo indennizzo pari a 25.000 per ciascun veicolo.

PORTAVALORI - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500.

DEROGA LIMITI PER DANNI AI LOCALI ED AI SERRAMENTI - la Società indennizza i danni ivi previsti fino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro ed anno assicurativo, con abrogazione quindi del sottolimito del 10% indicato nel citato articolo.

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO - In caso di inosservanza, da parte del Contraente o dell'Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti in relazione alla messa in funzione ed alla manutenzione dell'impianto di allarme, la Società corrisponderà l'importo liquidabile a termini di polizza sotto deduzione di una percentuale di scoperto pari al 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

In caso di concomitanza con altri scoperti verrà applicato un unico scoperto nella misura del 25%. Qualora in polizza sia prevista una franchigia, la stessa verrà considerata minimo assoluto.

FURTO A LOCALI APERTI IN PRESENZA DI ADDETTI - Per la presente estensione di garanzia la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% di scoperto, con il minimo di Euro 250,00, a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

INDENNIZZO PARZIALE, CON APPLICAZIONE DI SCOPERTO, IN CASI PARTICOLARI - In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto:

1. del 20%, fermo quanto previsto al precedente articolo FR.6.1 - "Furto a locali aperti in presenza di addetti" se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell'articolo FR.6 - "Mezzi di protezione e chiusura", purché questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
2. del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dai dipendenti;
3. del 20% -qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'attività ricettiva assicurata;
4. del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 c.c. - nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi.

ATTIVITA' RICETTIVA STAGIONALE - Durante il periodo di chiusura stagionale di cui sopra, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00. Tale scoperto non si applica alle "Condizioni sempre operanti" suindicate.

COESISTENZA DI SCOPERTI/FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO - Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più condizioni di assicurazione che limitino l'indennizzo, si conviene che:

- a) in caso di coesistenza di più scoperti le relative percentuali si sommano fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso senza farlo assicurare da altri;
- b) in caso di coesistenza di più franchigie verrà applicata quella di importo più elevato;
- c) in caso di coesistenza di scoperti e franchigie, l'importo più elevato di franchigia verrà considerato come minimo assoluto dello scoperto così come calcolato nel punto a).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO - Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

ESCLUSIONI E RIVALSE

CHE COSA SI ASSICURA - Sono in ogni caso escluse le cose di terzi in leasing se già coperte da altra assicurazione.

COSE, PREZIOSI E VALORI DEI CLIENTI - Dalla presente partita si intendono in ogni caso esclusi:

- i veicoli a motore in generale dei Clienti;
- le cose in leasing dei Clienti, se e fino a quanto già coperte da altra assicurazione. Pertanto, qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte della voce "Cose, Valori e Preziosi".

AUTOVETTURE E MOTOCICLI DI PROPRIETA' DEI CLIENTI - Sono sempre esclusi dall'assicurazione gli apparecchi audiofonovisivi, navigatori satellitari, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni al veicolo che fosse già assicurato, per la garanzia Furto, con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario o da altri nell'interesse e per conto degli stessi.

INDENNIZZO PARZIALE, CON APPLICAZIONE DI SCOPERTO, IN CASI PARTICOLARI – MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA NON CONFORMI - Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ATTIVITA RICETTIVA STAGIONALE – Qualora sulla Scheda di copertura risulti che l'attività ricettiva abbia carattere stagionale, durante il periodo di chiusura dell'attività assicurata, ad esclusione dei giorni di chiusura per riposo settimanale compresi nel periodo di normale attività, e fermo quanto previsto "Esclusioni" di polizza, la garanzia non si intende operante per tutte le garanzie ad eccezione, per la sola Partita Contenuto riportata sulla Scheda di copertura e limitatamente alle garanzie:

- di cui all'articolo FR.2 "Rischi assicurati" lettere a), b), d) ed e);
- di cui all'articolo FR.3 "Condizioni sempre operanti": "Ricostruzione archivi, documenti e registri", "Sostituzione serrature", "Rimborso Spese sanitarie" ed "Attrezzature presso terzi"

ESCLUSIONI - La Società non indennizza, oltre alle esclusioni già previste alle singole garanzie, i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente o, se l'Assicurato è persona giuridica, dal legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori. Nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente, con il legale rappresentante, con i Soci delle Società di persone o comunque con i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente, il legale rappresentante, i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, ad eccezione di quanto previsto all'Articolo FR.2 – Rischi assicurati, lettera c) "Furto commesso dai dipendenti";
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, ad eccezione di quanto previsto all'Articolo FR.2 – Rischi assicurati, lettera c) "Furto commesso dai dipendenti";
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente, al legale rappresentante, ai soci delle Società di persone o comunque ai Soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) indiretti di qualsiasi genere;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a denaro, carte valori, titoli di credito in genere e preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- g) a case mobili, bungalow, camper, roulotte, o simili, ed alle cose in esse contenute;
- h) limitatamente alle attività ricettive qualificabili come "Agriturismo", ai beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, nonché i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività.



Ci sono limiti di copertura?

Guasti Impianti

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GUASTI IMPIANTI - L'indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza di € 30.000.
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato detrazione per ogni sinistro di una franchigia pari a € 1.000.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI - La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, esclusi anche i danni da fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
 - b) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
 - c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
 - d) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
 - e) guasti dovuti a collaudo, a intenzionale sovraccarico o esperimenti che comportino imposizione di condizioni anormali;
 - f) impedimento all'uso e forzata inattività;
 - g) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
 - h) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
 - i) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
 - j) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
 - k) verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - l) verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - m) a cose per le quali siano trascorsi più di 12 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.
- Sono inoltre escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

RINUNCIA ALLA RIVALSA - La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato; purché gli assicurati, a loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile.



Ci sono limiti di copertura?

Cristalli, vetri ed insegne

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è prestata fino al massimale previsto.

L'indennizzo dovuto sarà pagato con una franchigia fissa di € 100. In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare € 4.000 per singola lastra.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni:

a) causati da:

- atti di guerra, insurrezioni, requisizioni, occupazioni, invasioni o sgombero da qualunque autorità ordinati;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, maremoti, mareggiate, gelo;

b) derivanti da:

- crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- restauro dei locali, lavori edili nelle immediate vicinanze;
- operazioni di riparazione, trasloco, rimozione dei cristalli o degli infissi o dei mobili su cui gli stessi sono collocati;
- lavori su cristalli od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- vizio di costruzione, difettosa installazione
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;

c) causati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;

d) alle cornici, intelaiature nonché alle lastre aventi particolare valore artistico;

e) di rigature, screpolature e scheggiature;

f) limitatamente alle attività ricettive qualificabili come "Agriturismo", ai beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, nonché i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato, deve rispondere a norma di legge, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è prestata fino al massimale previsto.

RCO - L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- Euro 2500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato
- Euro 5.000 per altri Addetti

RCO – MALATTIE PROFESSIONALI - L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 250.000,00 per persona danneggiata per:

- a) più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- b) più sinistri, anche se manifestatisi in diversi periodi assicurativi ed originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONI DI ATTIVITA' - Questa estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 ed il limite indennizzo di Euro 250.000,00.

LAVORATORI AUTONOMI UTILIZZATI NELLA STRUTTURA – E' prevista l'applicazione una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 5.160,00 per ogni lavoratore autonomo infortunato.

DANNI AI VEICOLI IN SOSTA - L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato con il limite di indennizzo di Euro 50.000,00.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI - L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250,00; il limite di indennizzo è di Euro 10.000,00 per ogni danneggiato, con il limite di Euro 25.000 per periodo assicurativo.

DANNI AI VEICOLI A MOTORE DEI CLIENTI - L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato, e con il limite di € 50.000,00 per singolo veicolo.

Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.

DANNI DA COSE VENDUTE O SOMMINISTRATE / ATTIVITA' DI CATERING PRESSO TERZI, RINFRESCHI PRESSO TERZI - Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

COSE PORTATE IN ALBERGO, CONSEGNATE O NON – Tale estensione viene prestata entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di un importo pari al 2% del massimale assicurato.

La presente condizione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni danneggiato, il cui importo minimo coinciderà con quello della Franchigia per danni a cose riportata sulla Scheda di copertura.

La garanzia opera anche per i danni alle Cose sottoposte a operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE - La presente estensione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 ed il limite di indennizzo di Euro 150.000,00.

COMMITTENZA AUTO - Questa estensione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500

PERDITE PATRIMONIALI DA VIOLAZIONE PRIVACY - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 10.000,00.

L'assicurazione è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari al 5% del massimale.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLE AREE GIOCO PER BAMBINI - Questa garanzia è prestata fino al limite di € 500.000 per sinistro e annualità assicurativa.

RESPONSABILITA' CIVILE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI PERTINENZA DELLA STRUTTURA RICETTIVA (LIMITATAMENTE AI NATANTI) – L'estensione prevede l'applicazione della franchigia per danni a cose - indipendentemente da quella riportata sulla Scheda di copertura - pari a Euro 250,00.

Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, l'assicurazione è prestata con applicazione della franchigia sopra prevista ed il limite di indennizzo per veicolo di Euro 5.000,00.

DISCOTECHE, SALE DA BALLO, NIGHT-CLUB, CINEMA - L'assicurazione è estesa, sempreché esista un servizio di guardaroba custodito e sino alla concorrenza di Euro 250,00 per singolo danneggiato (senza applicazione della franchigia riportata sulla Scheda di copertura), ai danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C.

FRANCHIGIA DANNI A COSE - Limitatamente ai danni alle cose, l'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura.

Restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo diverso eventualmente previste nelle presenti condizioni contrattuali.

ESCLUSIONI E RIVALSE

RCO – MALATTIE PROFESSIONALI - L'assicurazione non vale per:

- 1) gli addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) le malattie professionali conseguenti:
 - 2a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - 2b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.
- 3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO - La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dalla proprietà di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi.

DANNI ALLE COSE – E' prevista l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni:

- da furto e da incendio;
- conseguenti al mancato uso;
- ai veicoli a motore dei Clienti.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

ESCLUSIONI E RIVALSE

DANNI AI VEICOLI IN SOSTA - Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, quelli cagionati alle cose trovantisì a bordo dei veicoli stessi.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI – Sono esclusi i danni da furto o da incendio.

DANNI AI VEICOLI A MOTORE DEI CLIENTI - Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, quelli cagionati alle cose trovantisì a bordo dei veicoli stessi, nonché i danni da circolazione di altri veicoli.

DANNI DA COSE VENDUTE O SOMMINISTRATE / ATTIVITA' DI CATERING PRESSO TERZI, RINFRESCHI PRESSO TERZI – Sono esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi.

COSE PORTATE IN ALBERGO, CONSEGNATE O NON - L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

ESTENSIONI DIVERSE – Sono esclusi:

- o Per la proprietà e la manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, sono esclusi i danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati;
- o per la proprietà ed esercizio di impianti di lavaggio e di un'officina meccanica, sono esclusi i danni subiti dai natanti in consegna e custodia e/o sotto rifornimento;
- o per l'esercizio di attività di autorimesse, parcheggi, sono esclusi i danni ai veicoli in consegna o custodia.

COMMITTENZA AUTO - Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'articolo RC.6 - "Persone non considerate terzi", lettera a).

PERDITE PATRIMONIALI DA VIOLAZIONE PRIVACY – Sono esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE – NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE – Sono esclusi i danni

- derivanti da vizio originario del prodotto;
- da responsabilità civile personale del conducente/utilizzatore nonché i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- derivanti dalla proprietà, uso e conduzione di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi;
- derivanti dall'organizzazione di corsi per sommozzatori;
- derivanti da escursioni, passeggiate a cavallo od altre attività equestri;
- verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'Albergatore.

GITE TURISTICHE ED ESCURSIONI - Sono esclusi i danni derivanti dall'organizzazione/gestione di:

- o immersioni;
- o gite ed escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate;
- o attività di free climbing, di helisnow e di snowboard acrobatico;
- o derivanti da escursioni o passeggiate a cavallo od altre attività equestri;

Resta inoltre esclusa ogni responsabilità riconducibile all'Assicurato in qualità di vettore o di organizzatore professionale di viaggi, nonché la responsabilità personale dei Clienti (ivi compresi ospiti o frequentatori) che conducono le biciclette.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLE AREE GIOCO PER BAMBINI - La garanzia non opera per i giochi gonfiabili e simili.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose.

ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO - Sono esclusi i danni avvenuti in relazione a spettacoli pirotecnici.

CURE TERMALI E BEAUTY FARM - Rimane comunque esclusa la responsabilità civile derivante da prestazioni medico infermieristiche.

DISCOTECHES, SALE DA BALLO, NIGHT-CLUB, CINEMA - L'assicurazione non comprende oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, valori bollati, marche, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Inoltre sono esclusi i danni a cose non consegnate.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

ESCLUSIONI E RIVALSE

STABILIMENTI BALNEARI – NOLEGGIO NATANTI - Per il noleggio di barche e natanti non a motore, sono esclusi i danni derivanti da vizio originario delle barche e dei natanti.

Sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, scooter d'acqua e simili;
- riconducibili a responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio.

RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ATTIVITA' DI AGRITURISMO – Per la proprietà e/o conduzione di alveari e allevamenti in genere, sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio di attività di vendita all'ingrosso, o di quelle svolte in forma imprenditoriale anche al di fuori dell'attività principale di agriturismo.

RESPONSABILITA' CIVILE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DI PERTINENZA DELLA STRUTTURA RICETTIVA (LIMITATAMENTE AI NATANTI) - L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto;
- b) da mancato uso o indisponibilità del natante;
- c) derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti.

MANEGGIO, CORSI DI EQUITAZIONE, GITE ED ESCURSIONI A CAVALLO - Si intendono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione dell'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- ai cavalli o altri animali di terzi in custodia;
- agli indumenti e alle cose delle persone che cavalcano gli animali.

PERSONE NON CONSIDERATE TERZE - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che in qualità di indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto al precedente articolo RC.3 - Condizioni sempre operanti - "Estensione del novero di terzi";
- d) Le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art 2359 C.C.

ESCLUSIONI - L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
Inoltre, salvo quanto previsto alle precedenti "Condizioni sempre operanti" ed alle "Condizioni aggiuntive" (se risultati sulla Scheda di copertura), l'assicurazione non comprende i danni:
- f) da furto;
- g) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- l) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- m) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- n) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- o) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- r) da detenzione o impiego di esplosivi;
- s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- t) inerenti a:
- stabilimenti balneari;
 - stabilimenti di cure termali e beauty farm, Spa, saune, servizi di idroterapia e fangoterapia;
 - discoteche, sale da ballo, night club, cinema;
 - distributori di carburante;
 - attività di agriturismo, maneggio e corsi, gite ed escursioni a cavallo;
- u) limitatamente alle attività ricettive qualificabili come "Agriturismo", inerenti all'attività agricola connessa;
- v) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- x) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- y) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- z) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- aa) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- ab) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- ac) causati da (o connessi a) virus informatici;
- ad) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.
- Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.
- Sono inoltre esclusi :
- ae) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- af) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.



Ci sono limiti di copertura?

Tutela legale	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>La garanzia è prestata fino al massimale previsto.</p> <p>CONDIZIONE AGGIUNTIVA – VERTENZE CON I CLIENTI - La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>ESCLUSIONI - Le garanzie non sono valide:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività, salvo quanto previsto nella Condizione Aggiuntiva "Vertenze contrattuali con i Clienti", se resa operante;k) per compravendita e permuta di immobili;l) limitatamente al punto 3 e 5 dell'Articolo TL.5 - "Prestazioni garantite - Formula Top" per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;m) per controversie relative all'affitto d'azienda;n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;q) per vertenze con le Società mandanti. r) le controversie con la Società;r) limitatamente alle attività ricettive qualificabili come "Agriturismo", se inerenti l'attività agricola connessa.
Garanzie Catastrofali	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>DEMOLIZIONE E SGOMBERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO - La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000,00</p> <p>SPESE DI RIPROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E PER ONERI RICOSTRUZIONE - Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 10.000</p> <p>CONTENUTO POSTO IN LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI - Per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita Alluvione Contenuto. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 20% della somma assicurata per la partita Contenuto, con il massimo di euro 100.000,00.</p> <p>FRANAMENTO, CEDIMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO - Per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 30% delle somme rispettivamente assicurate per fabbricato e contenuto, e con il massimo di euro 300.000,00 complessivo.</p> <p>LIMITI DI INDENNIZZO - in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato fino al limite di indennizzo indicato e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura</p>



Ci sono limiti di copertura?

Garanzie Catastrofali

ESCLUSIONI E RIVALSE

TERREMOTO - Per la garanzia Terremoto la Società non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia;
- l) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità.

ALLUVIONE - La Società non indennizza i danni:

- a) causati da allagamento in genere, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione; quelli diretti effetti di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
- b) causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a enti mobili all'aperto;
- f) a fabbricati costruite in aree golenali
- g) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- h) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- i) avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- l) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
- m) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature (qualora non direttamente correlati all'evento), fuoriuscita di acqua da impianti, vasche serbatoi e simili;
- n) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Furto, Cristalli, Vetri ed Insegne, Elettronica, Guasti Impianti, Garanzie Catastrofali

In caso di sinistro, Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto, rapina o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
- b) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile; farne denuncia All'autorità Giudiziaria se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza specificando il momento dell'inizio del sinistro, le modalità ed il presumibile ammontare del danno. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
Le spese fatte per evitare o diminuire il danno indicate alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'articolo 1914 del Codice Civile;
- e) conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero; nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate;
- g) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).

Sezione Responsabilità Civile

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

Limitatamente alla garanzia di cui all'articolo RC.2 - Rischi assicurati, "Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Sezione Tutela Legale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa. 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto: <ol style="list-style-type: none"> a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia; b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, Società fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. TL.1 - Oggetto dell'assicurazione, comma 2. 4. Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. 5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali: in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	<p>Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trenta giorni per le garanzie Incendio ed altri Danni ai Beni (escluso il Ricoso Terzi), Elettronica, Furto e Rapina, Cristalli vetri ed insegne, Danni agli impianti, Garanzie Catastrofali; - sessanta giorni per le altre garanzie <p>dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	In caso di recesso per sinistro da parte della Società o del Contraente, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p> <p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <p>(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure</p> <p>(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.</p> <p>La comunicazione di recesso dovrà tenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>
--	--

Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
--------------------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che intendono tutelare la propria attività turistico-alberghiera da eventuali rischi connessi alla sua gestione (es. pensioni, alberghi, residenze turistiche stagionali, ostelli, Hotel, bed & breakfast, agriturismo).



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 211,92.

Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 105,96.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali raeclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	E' un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX).
Negoziazione assistita	La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index.en.htm Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione multirischio per gli alberghi

Dimensione Albergo

Condizioni di Assicurazione
Modello: CA25ALB Edizione: 03/2022

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	3
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE	7
NC - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	10
IN - SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI	12
Che cosa posso assicurare	12
Contro quali danni posso assicurarmi	12
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	19
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	22
GI - GUASTI IMPIANTI	24
Che cosa posso assicurare	24
Contro quali danni posso assicurarmi	24
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	24
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	26
EL - ELETTRONICA	27
Che cosa posso assicurare	27
Contro quali danni posso assicurarmi	27
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	28
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	31
FR- FURTO E RAPINA	32
Che cosa posso assicurare	32
Contro quali danni posso assicurarmi	32
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	34
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	37
CR - CRISTALLI, VETRI ED INSEGNE	39
Che cosa posso assicurare	39
Contro quali danni posso assicurarmi	39
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	39
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	40
RC - SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	41
Che cosa posso assicurare	41
Contro quali danni posso assicurarmi	41
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	46
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	49
TL - SEZIONE TUTELE LEGALE	50
Che cosa posso assicurare	50
Contro quali danni posso assicurarmi	50
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	52
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	54
GARANZIE CATASTROFALI (CS)	55
Che cosa posso assicurare	55
Contro quali danni posso assicurarmi	55
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	55
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	57
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	58

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie di polizza:

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Apparecchiature ed impianti elettronici: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telex e telefax, apparecchi elettromedicali ed ogni altra apparecchiatura inerente l'albergo, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività alberghiera.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: è il contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 del Codice Civile).

Attività ricettiva (o Struttura ricettiva): attività ricettiva, indicata sulla Scheda di Copertura oggetto dell'assicurazione. Sono considerate attività ricettive le seguenti:

- **Affittacamere:** strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari;
- **Agriturismo:** azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo, così come disciplinato dalla Legge n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, compreso quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006 n° 96, per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione. Tale definizione deve intendersi limitata esclusivamente all'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dal Contraente stesso;
- **Albergo e pensione:** esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile;
- **Bed & Breakfast:** struttura ricettiva, a conduzione ed organizzazione familiare, gestita da privati in forma non imprenditoriale all'interno della propria abitazione dimora abituale e composta da non più di 6 camere (salvo diverse disposizioni regionali) nei quali sono forniti alloggio e prima colazione, utilizzando parti della stessa unità immobiliare purchè funzionalmente collegate con spazi familiari condivisi
- **Campeggio:** struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, con eventuali servizi accessori costituita da area recintata con spazi attrezzati per la sosta o il soggiorno di ospiti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, o dotati di allestimenti (bungalow, case mobili, camper, roulotte, o simili) messi a disposizione per il soggiorno degli ospiti sprovvisti di tali mezzi. Solitamente è presente un complesso principale che prevede servizi centralizzati (quali reception, self service/ristorante, ecc.) e da unità di servizi igienici di uso comune;
- **Case per ferie/Case religiose:** attività ricettiva attrezzata per il soggiorno di persone o gruppi e gestita, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, onlus, associazioni o enti sociali o religiosi, operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;
- **Colonia marina/montana:** del tutto simili a Case per ferie/Case religiose solitamente destinate ad ospitare bambini o minori e relativi accompagnatori;
- **Garni o Mueble:** Albergo che offre solo servizio di pernottamento in camera ammobiliata e prima colazione;
- **Motel:** alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti;
- **Ostelli:** strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, dove le camere sono in condivisione fra più ospiti;
- **Residenze turistico alberghiere (RTA):** esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. In tale definizione non rientrano le abitazioni arredate affittate da privati a turisti, anche se locate con il tramite di un'agenzia immobiliare;
- **Rifugi (escursionistici od alpini):** strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica;
- **Strutture socio-assistenziali:** struttura pubblica o privata, rientranti in uno di questi ambiti:
 - strutture per anziani (Case di riposo/Alberghi per anziani, Case protette, Centri diurni, Comunità alloggio);
 - strutture per disabili (Centri residenziali e semiresidenziali);
 - strutture per ammalati di AIDS (Case Alloggio, Centri Diurni);
 - strutture per bambini ed adolescenti (Comunità familiare, Comunità Casa famiglia multiutenza, Comunità educativa residenziale, Comunità educativa semiresidenziale, Comunità educativa-integrata, Comunità educativa-integrata semiresidenziale), Gruppi appartamento e Comunità per l'autonomia, Case comunità per gestanti e per madri con bambini).
- **Villaggi albergo:** strutture ricettive caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili le quali fanno parte di uno stesso complesso e sono inserite in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Dalla definizione di attività ricettive sono comunque escluse:

- **le strutture ove vengono praticati e/o sono presenti macchinari per trattamenti medico-sanitari, ricoveri;**
- **le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);**
- **i Centri di accoglienza (Cda), i Centri di accoglienza richiedenti asilo (Cara), i Centri di Primo Soccorso ed Accoglienza (Cpsa), i Centri di accoglienza ed identificazione (Cai), e i Centri di identificazione ed espulsione (Cie), e tutte le altre strutture loro assimilabili.**

Attività stagionale: attività che rimane aperta per un periodo inferiore o pari a 9 mesi nell'arco di un anno solare.

Attrezzature, macchinari e arredamento: attrezzi, utensili, mezzi di sollevamento, di pesa, nonché di traino e di trasporto per i quali non è obbligatoria l'iscrizione al P.R.A., macchinari in genere e quant'altro necessario alla conduzione della struttura ricettiva, incluso il mobilio dei locali, dei magazzini e dell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali della struttura ricettiva, nonché dell'ufficio di dipendenza dell'attività stessa. Viene ricompreso nella definizione di arredamento anche il vestiario e quant'altro serve per uso personale del Contraente e/o Assicurato, **escluso quanto previsto nelle partite Preziosi, Valori, Oggetti di valore.**

Bene di interesse storico: Fabbricato soggetto alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.lgs. 42/2004, entrato in vigore il 1° maggio 2004) e successive modificazioni, per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni (Art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982).

Cappotto termico: l'elemento termico insonorizzabile per facciate atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata.

Serve a ridurre gli effetti prodotti nella struttura o nella muratura dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contaminazione: inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Contenuto: il complesso di:

- attrezzature, macchinari e arredamento della struttura ricettiva;
- apparecchiature ed impianti elettronici se non risulta prestata, sulla Scheda di copertura, la garanzia Elettronica;
- apparecchiature ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche;
- mobilio ed arredamento dell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali della struttura ricettiva;
- oggetti personali di proprietà dell'Assicurato o di altri addetti esclusi preziosi e valori;
- oggetti di valore e preziosi costituenti arredamento.

Limitatamente alla Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni, anche il complesso di:

- preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato, del Contraente o dei relativi familiari;
- valori degli addetti diversi dall'Assicurato, dal Contraente e dai loro familiari.

Il tutto inerente l'attività ricettiva e posto nei locali nei quali si svolge l'attività assicurata.

Nella definizione di Contenuto si intendono ricompresi, alle stesse condizioni suindicate, anche i beni di proprietà di terzi - **con esclusione delle cose portate dai Clienti (ivi inclusi Preziosi e Valori)** - e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing, anche di terzi - comunque non rientranti tra le cose portate dai Clienti -, coperti con altro contratto di assicurazione; per tali beni, qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni saranno considerati facenti parte del Contenuto;

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano.

Cose: gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Cose consegnate dai Clienti: sono quelle consegnate dai "Clienti" in custodia all'albergatore, diverse da "Veicoli a motori".

Cose non consegnate dai Clienti: sono le cose portate dai "Clienti", non consegnate in custodia all'albergatore e che ivi si trovano durante il tempo nel quale il Cliente dispone dell'alloggio, diverse da "Veicoli a motore".

Cose particolari: modelli, disegni, archivi, documenti, registri.

Costi fissi: si definiscono "fissi" quei costi che non subiscono alcuna significativa variazione a fronte di cambiamenti, entro un certo intervallo, dei volumi di attività di approvvigionamento, produzione o vendita.

Nell'ambito dei costi fissi si intendono compresi quelli relativi agli emolumenti del personale dipendente ad eccezione di quello stagionale.

Danni indiretti: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti;

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Dati: le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: consegna delle cose assicurate a seguito di violenza o minaccia perpetrate dall'autore del reato nei confronti dell'Assicurato o degli altri addetti, al fine di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto.

Fabbricato: l'intera costruzione edile o la parte di essa in cui si svolge l'attività compresa l'eventuale abitazione dell'Assicurato inserita nell'ambito della struttura ricettiva o in spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, esclusa l'area, comprese recinzioni, magazzini, dipendenze (costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato) e impianti sportivi, fatta eccezione per i capannoni pressostatici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti elettrici fissi, impianti fissi di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato alla voce contenuto. **Sono esclusi dalla definizione di Fabbricato - se non ai fini di quanto previsto dalla Sezione "Responsabilità Civile" - i bungalow e case mobili.**

Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:

- **Corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- **Variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **Sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche od imputabili all'Azienda di gestione/distribuzione/fornitura di energia elettrica.
- **Arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Franchigia: l'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un profitto per sé o per gli altri (Art. 624 del Codice Penale).

Impianto di allarme antifurto: impianto di allarme automatico antifurto conforme alle Norme CEI 79-1 "Impianti anti-intrusione, antifurto e anti-aggressione e relative apparecchiature", installato da ditta qualificata.

Impianto idrico, igienico e di riscaldamento: insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell'acqua e al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Nell'ambito di una polizza di Responsabilità Civile che assicura i veicoli a motore, ai fini di quanto previsto all'articolo IN.1, per la voce "Autoveicoli e motocicli a motore dei clienti", per Incendio si intende la garanzia che copre i danni conseguenti a:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore;
- c) scoppio del relativo serbatoio;

d) azione del fulmine.

Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Sono esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Lastre: le lastre piane e curve di cristallo e vetro, comprese iscrizioni e decorazioni, esistenti all'interno ed all'esterno del fabbricato, destinate all'attività esercitata, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne, anche se di policarbonato (purché stabilmente ancorate al fabbricato).

Massimale: l'importo massimo complessivo che la Società si impegna a corrispondere per il risarcimento dei danneggiati.

Massimale (relativamente alla Sezione Responsabilità Civile ed alla garanzia Ricorso Terzi prestata nella Sezione Incendio): l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Mezzi di custodia (Casseforti e casseforti a muro): Contenitore monoblocco e non smontabile dotato di pareti e battenti di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione condotti con azione meccanica o termica, e caratterizzato da chiusure con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o combinazione).

Devono avere un peso minimo di 100 Kg, salvo il caso di casseforti murate, nel qual caso devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio tale che dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza demolizione dello stesso.

Oggetti di valore: quadri, tappeti, arazzi, sculture ed altri oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, pellicce, con l'esclusione di quanto indicato nella definizione Preziosi.

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

Polizza: Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.

Premio: Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali).

Preziosi: Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Primo rischio assoluto: forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina: sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alle persone al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Regolazione premio: forma di conguaglio del premio, prevista da un'apposita clausola contrattuale. E' applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda di polizza/di copertura: il documento, che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la quota di danno liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro o Caso Assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; relativamente all'assicurazione Tutela Legale, anche il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Società: Sara Assicurazioni Spa.

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato.

Stabilimento balneare: struttura turistica posta nei pressi di un litorale o di una spiaggia (marina o lacustre), di difficile rimozione, costituito da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate (es. cabine, verande, locali bar e tavola calda o fredda, servizi igienici, ecc.), che fornisce accoglienza e servizi per i bagnanti. Può essere presente anche servizio di cucina o ristorante riservato ai soli bagnanti e/o aperto al pubblico.

Strutture portanti verticali: elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

Supporto dati: qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Terrorismo: atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubazioni/conduitture interraste: conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Utile netto: nei dati ufficiali nel bilancio di un'azienda, è il reddito prodotto nell'anno. Si ottiene sottraendo ai ricavi la totalità dei costi e dell'imposizione fiscale.

Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.

Veicoli a motore: veicoli a motore e relativi rimorchi di cui al comma 2 dell'articolo 47 del Codice della Strada.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Amnistia: provvedimenti di clemenza concessi dallo Stato nei confronti di soggetti che sono stati condannati per reati. L'indulto è causa di estinzione della pena, mentre l'amnistia, oltre la pena, estingue anche il reato.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Archiviazione: il pubblico ministero richiede l'emissione del Decreto d'archiviazione allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Compensi per i Liberi Professionisti: importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA relativa all'annualità precedente alla stipula della polizza al netto di IVA e di contributi alla Cassa Previdenza.

Compensi per la trasferta: all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno - pernottamento e vitto - rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è dovuta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio.

Concordato preventivo: è una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa l'impresa.

Concordato fallimentare: è una causa legale di cessazione del fallimento, uno strumento volto a realizzare il soddisfacimento di tutti i creditori ammessi al passivo. Il concordato consente al fallito di sanare i propri debiti attraverso una sorta di accordo con il ceto creditorio, che può prevedere il pagamento anche parziale dei debiti, la dilazione o ristrutturazione degli stessi; consente inoltre la liberazione dei beni sottoposti allo spossessamento fallimentare e non espone alle possibili conseguenze penali connesse al fallimento.

Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio. Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'articolo 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Costituzione di parte civile: il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

Esecuzione forzata: è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in:

- **Espropriazione forzata**, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;
- **Esecuzione forzata in forma specifica**, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU.

Fallimento: è una procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore con l'intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione.

Inabilità: è una situazione di incapacità giuridica relativa, di minore importanza rispetto all'interdizione. Essa può essere chiesta in alcune specifiche ipotesi, quando la situazione del soggetto non è così grave da comportare una pronuncia di interdizione.

Indulto: vedi Amnistia.

Interdizione: si parla di interdizione in tutti quei casi in cui una persona maggiorenne si trovi in situazione di abituale infermità di mente e sia cioè incapace di provvedere ai propri interessi. L'interdizione determina una situazione di incapacità legale a compiere atti giuridici identica a quella in cui si trova il minore. Gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto saranno pertanto annullabili ad opera del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.

Libro unico del lavoro: i datori di lavoro privati, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, devono istituire e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il Libro unico del lavoro ha la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.

Mediazione obbligatoria D.Lgs. n.28 del 4 marzo 2010: la mediazione, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi

nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale.

La mediazione diviene condizione di procedibilità per le seguenti materie:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Notizia di reato: per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale recesso - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

Oblazione: pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.

Organismo di mediazione: le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Patteggiamento - applicazione della pena su richiesta delle Parti: è un rito speciale che si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero (P.M.) circa l'entità della pena da irrogare. Ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l'imputato fino al limite di un terzo.

Prescrizione: è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo.

Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali. Le sanzioni amministrative si distinguono in:

- a) sanzioni amministrative "pecuniarie" che prevedono il versamento di una somma di denaro;
- b) sanzioni amministrative "non pecuniarie" che prevedono forme di "retribuzione" diverse dal versamento di una somma di denaro (es. interdizione o sospensione di un'attività, il sequestro, la confisca, etc).

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perchè è scaduto il termine per poterlo fare, o perchè sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Spese di domiciliazione: spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.

Spese liquidate: dal giudice.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevenivano.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

Valore in lite: è il valore dell'oggetto della richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prove.

NC - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo e mail andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo e mail sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la Società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

NC.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

NC.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC.4 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

NC.5 – Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

NC.6 - Proroga dell'assicurazione e periodo assicurativo

In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente. Il contratto può avere una durata annuale ovvero poliennale con il massimo - salvo il caso di polizza con garanzia Incendio Formula Mutuo - di cinque anni; in quest'ultimo caso il contratto non è rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c, a fronte di una riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

NC.7 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA

NC.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

In tal caso la Società rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

NC.9 - Foro Competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

NC.10 - Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

- 1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it)
- 2) ADR Center (www.adrcenter.com)

NC.11 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IN - SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Che cosa posso assicurare

IN.1 - Cosa si assicura

La Società, nei limiti delle somme assicurate alle singole seguenti partite e **sempre che risultino operanti nella scheda di polizza e sia stato pagato il relativo premio**, indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi così come previsti dal successivo articolo IN.2 "Eventi assicurati - Garanzia Base" subiti da:

- **Fabbricato**
- **Contenuto**
- **Autovetture e motocicli a motore dei clienti (con esclusione delle biciclette elettriche ed a pedalata assistita) a motore** posti all'interno dell'autorimessa o di un'area all'aperto, entrambe di esclusiva pertinenza dell'attività assicurata. Rimangono in ogni caso escluse **le merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato sui veicoli. L'assicurazione non comprende i danni ai veicoli a motore che fossero già assicurati, per la garanzia "Incendio", con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario o da altri nell'interesse e per conto degli stessi;**
- **Cose, Preziosi e Valori dei Clienti:** si assicurano le Cose, consegnate e non (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Preziosi ed i Valori portati dai clienti e presenti all'interno dei locali della Struttura ricettiva assicurata.

Dalla presente partita si intendono in ogni caso esclusi:

- **i veicoli a motore in generale dei Clienti;**
- **le cose in leasing dei Clienti, se e fino a quanto già coperte da altra assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente, i beni in leasing saranno considerati facenti parte della voce "Cose, Valori e Preziosi dei Clienti".**

I Valori e Preziosi dei Clienti sono assicurati fino ad un massimo del:

- **50% della somma assicurata per la partita "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" se gli stessi sono stati consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata od ai suoi Addetti;**
- **25% della somma assicurata per la partita "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" se gli stessi non risultano essere stati consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata od ai suoi Addetti;**

- **Bungalow e Case mobili:** si assicurano, a deroga di quanto previsto dall'articolo IN.8 - Esclusioni, lettera s), i bungalow e case mobili di proprietà dell'Assicurato o Contraente, o da questo affittati, e messi a disposizione a favore dei Clienti nell'esercizio dell'attività ricettiva assicurata per il loro soggiorno.

Condizione essenziale per l'operatività della copertura assicurativa è il rispetto delle caratteristiche costruttive di cui all'articolo IN.5 - "Caratteristiche costruttive dei fabbricati", fatta eccezione, così come dichiarata e risultante sulla Scheda di copertura, per la percentuale, rispetto al loro totale, di bungalow e case mobili avente caratteristiche costruttive difformi, anche in legno.

In ogni caso, ai fini della validità della presente estensione, è necessario che tali strutture assicurate presentino buone condizioni di statica e manutenzione.

Qualora sulla Scheda di copertura sia indicata l'estensione "Contenuto di Bungalow e Case mobili", a deroga di quanto previsto dall'articolo IN.8 - Esclusioni, lettera s), e per le stesse garanzie rese operanti per la partita "Bungalow e Case mobili", la medesima definizione di Contenuto riportata nel Glossario viene applicata anche ai bungalow e case mobili di proprietà dell'Assicurato o Contraente o da questo affittati e messi a disposizione a favore dei Clienti dell'attività ricettiva assicurata per il loro soggiorno.

Se sulla Scheda di polizza risulti operante la partita "Fabbricato - Rischio Locativo", la Società nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato tenuto in locazione dall'Assicurato, causati da un evento previsto dal successivo articolo IN.2 - "Eventi assicurati - Garanzia Base".

Contro quali danni posso assicurarmi

IN.2 - Eventi assicurati - Garanzia Base

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate;
- e) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) urto di veicoli stradali o di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all'Assicurato o agli altri addetti e/o ospiti della struttura ricettiva;
- g) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- h) fumo, fuoriuscita a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- i) danni consequenziali purché conseguenti agli eventi di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g) ed h) che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse:
 - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - i danni da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - i danni da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
 - i danni causati dall'Assicurato, da terze persone o dalle Autorità alle cose assicurate allo scopo di limitare i danni. e inoltre, anche in eccedenza alle somme assicurate.

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile, anche in eccedenza alle somme assicurate:

1) Spese di demolizione e sgombero

Le spese documentate necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire, alla più vicina idonea discarica autorizzata i residui del sinistro **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo**

di Euro 100.000;

2) Spese di rimozione e ricollocamento del Contenuto

Le spese effettivamente sostenute, e documentate, resesi necessarie per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto rimasto illeso o parzialmente danneggiato, comprese le spese di smontaggio e montaggio, per consentire il ripristino del fabbricato, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo, con il limite di Euro 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa. Tale garanzia è operante a condizione che sia assicurato il Contenuto.

3) Onorari dei periti

Le spese di perizia entro il limite del 2% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

4) Spese di progettazione

Le spese necessarie, ed effettivamente sostenute, per progetti e/o documentazione indispensabili per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

Tale garanzia è operante solo se risultano assicurate le Partite Fabbricato o Rischio Locativo.

5) Spese ricostruzione cose particolari

Le spese (costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche) sostenute dall'Assicurato per il rifacimento di cose particolari intendendosi per tali documenti, registri e disegni, distrutte o danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

Tale garanzia è operante con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa, solo se è assicurata la Partita Contenuto.

6) Perdite occulte d'acqua

Le spese, in seguito ad accertamento del perito incaricato, di fatturazione sostenute per i maggiori consumi conseguenti a perdita occulta d'acqua come rilevabili alla prima fatturazione attestante l'eccedenza e derivanti da:

- qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell'utente;
- qualsiasi fatto od omissione colposo o doloso di terzi (**fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società**);
- da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, colpo d'ariete e fenomeni simili, nonché da eventi atmosferici e naturali, semprechè sia stata resa operante la relativa Condizione Aggiuntiva - "Eventi naturali" e limitatamente agli eventi ivi previsti come indennizzabili;
- vetustà e/o degrado dei materiali;
- rottura.

La garanzia opera purché l'eccedenza superi il 20% del consumo medio, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

L'indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza di € 5.000,00 per annualità assicurativa.

La presente garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto.

La Società non indennizza le perdite:

- derivanti da impianti per irrigazione;
- derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
- derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
- provenienti dall'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
- conseguenti a dolo dell'Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e noti all'Assicurato;
- causate da terremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e allagamento;
- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- verificatesi in occasione di atti vandalici e dolosi di terzi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari o sommosse, scioperi.

Non è inoltre rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

E' in ogni caso escluso l'indennizzo di qualsiasi danno indiretto.

Tale garanzia è operante solo se risulta assicurata la Partita Fabbricato.

7) Dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione

in caso di dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di gas di competenza dell'Assicurato e posti al servizio della struttura ricettiva assicurata, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, la Società indennizza:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato e per sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sottoindicate. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro.

Tale garanzia è operante solo se è assicurata la Partita Fabbricato.

IN.2.1 - Altre garanzie sempre operanti

Cose all'aperto

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, e relativamente alle attrezzature, in caso di sinistro indennizzabile, la garanzia è operante anche se tali cose si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata, ad eccezione dell'attività accessorie di ristorazione, servizio bar e zona relax dei Clienti per la quale la copertura vale anche qualora l'attrezzatura si trovi all'aperto in area non recintata purché immediatamente attigua all'esercizio.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

Tale limite minimo di scoperto viene innalzato ad Euro 1.000 in caso di sinistro indennizzabile a termini della Condizione

Aggiuntiva Eventi Speciali - "Eventi Socio-politici e dolosi", **semprechè sia resa operante.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 50.000. Tale importo viene ridotto ad Euro 20.000 in caso di sinistro da evento socio-politico e doloso.

Sono comunque esclusi i danni subiti dalle attrezzature relative agli stabilimenti balneari annessi all'attività ricettiva assicurata, dai distributori automatici e dalle apparecchiature pre-pagamento (colonnine self service) posti all'esterno, nei piazzali e negli spazi aperti di pertinenza dell'attività assicurata.

La Società non risponde in ogni caso dei danni derivanti da eventi atmosferici, sovraccarico neve, gelo e grandine ed allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature.

Ricollocazione temporanea del Contenuto a seguito sinistro in altra ubicazione

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, in caso di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, le garanzie prestate rimangono in vigore per il Contenuto assicurato che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, **purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quella assicurata e previste all'articolo IN.5 - Caratteristiche costruttive dei fabbricati.**

La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione fermo in ogni caso il termine di 30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso.

Attrezzature presso terzi

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, l'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche quando le attrezzature assicurate si trovino presso terzi (o nell'abitazione dell'Assicurato) entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a cui siano state affidate in custodia per riparazioni, lavorazioni, manutenzione od assistenza.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

Partecipazioni a mostre e fiere

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, l'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi a macchinari ed attrezzature assicurate, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente polizza, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato (e/o del Contraente) o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Differenziale storico artistico

La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che il fabbricato con particolari qualità storico-artistiche possa subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'articolo IFCE.7 - "Determinazione del valore delle cose assicurate - Determinazione dell'ammontare del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti).

La presente estensione sarà prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 1.000, e fino ad un massimo indennizzo di € 50.000.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Tale garanzia è operante solo se risultano assicurate le Partite Fabbricato o Rischio Locativo.

Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a Euro 10.000

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito il Fabbricato (incluso Rischio Locativo) e/o il Contenuto - **sempre che tali partite risultino operanti sulla Scheda di copertura** -, a deroga di quanto previsto al successivo articolo IN.11 - Forma di assicurazione, qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Articolo IFCE.7 - "Determinazione del valore delle cose assicurate - Determinazione dell'ammontare del danno", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a Euro 10.000 la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'articolo IFCE.8 - "Regola proporzionale".

Compensazioni tra partite assicurate

A parziale deroga dell'articolo IFCE.8 - "Regola proporzionale", se al momento del sinistro, dalle stime fatte a norma dell'articolo IFCE.7 - "Determinazione del valore delle cose assicurate - Determinazione dell'ammontare del danno", risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite Fabbricato (incluso Rischio Locativo) e Contenuto, le eccedenze stesse saranno riportate a beneficio della partita eventualmente insufficientemente assicurata ed in proporzione all'insufficienza rilevata.

IN.3 - Condizioni aggiuntive

A parziale integrazione di quanto previsto al precedente articolo IN.2 - "Eventi assicurati - Garanzia Base", solo se richiamate nella Scheda di copertura, si intendono operanti anche le seguenti Condizioni Aggiuntive:

Eventi Speciali

costituiti dagli Eventi Socio-politici ed Eventi Naturali, così come di seguito riportati:

1) Eventi Socio-politici e dolosi

La Società a parziale deroga dell'articolo IN.8 - "Esclusioni", indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi o vandalici, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio.

Sono inoltre compresi i vandalismi subiti, in occasione di furto tentato o commesso, dal Fabbricato e/o dal Contenuto e/o dalle "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" - sempre che le relative partite siano state rese operanti -; **limitatamente alla partita Contenuto e "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti", nel caso in cui operi anche la Sezione "FR - Furto e Rapina", la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. FR.2 lettera d) della Sezione "FR - Furto e Rapina" limitatamente per la parte dei danni eccedenti i limiti di indennizzo previsti nella suddetta Sezione.**

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) da scritte o imbrattamento;
- h) se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche;
- i) subiti dai veicoli posti all'aperto, anche qualora risulti essere stata acquistata la Partita "Autoveicoli e motocicli a motore dei Clienti".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'70% delle somme rispettivamente assicurate alle partite assicurate.

2) Eventi naturali

che comprendono:

A) Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle partite assicurate da uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate, grandine, **quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze del fabbricato assicurato.**

Sono compresi i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato, subiti dalle cose assicurate, e **purché avvenuti attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti provocate dalla violenza degli eventi di cui sopra.**

Sono esclusi i danni:

a) causati da:

- mareggiate o penetrazione di acqua marina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, formazione di ruscelli, accumulo esterno o insufficiente deflusso di acqua;
- intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico (comprese gronde o pluviali) con o senza rottura degli stessi;
- gelo;
- sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazioni;
- valanghe, slavine, cedimento smottamento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- recinzioni non in muratura, cancelli, tende, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- enti all'aperto, salvo serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- pannelli solari e impianti fotovoltaici;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e fibrocemento, anche ecologico, manufatti di materia plastica (inclusi i serramenti se in materia plastica) per effetto di grandine;
- veicoli posti all'aperto, anche qualora risulti essere stata acquistata la Partita "Autoveicoli e motocicli a motore dei Clienti".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

Eventi atmosferici - Estensione per i danni da eventi atmosferici alle tende frangisole

Qualora sulla Scheda di copertura risulti operante l'"Estensione per i danni da eventi atmosferici alle tende frangisole", la Società indennizza i danni alle tende frangisole installate sul Fabbricato assicurato, a bracci od a capottina, provocati dagli eventi atmosferici di cui alla precedente lettera A) - "Eventi atmosferici", **purché abbiano causato anche un danno alla struttura fissa metallica della stessa tale che ne pregiudichi il normale uso. Tale estensione è prestata con detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 300,00 e con il limite di indennizzo di Euro 2.000,00 per sinistro ed euro 5.000,00 per anno assicurativo.**

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dagli eventi di cui alle successive lettere B) Sovraccarico neve e C) Grandine su fragili.

B) Sovraccarico neve

A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni di cui al precedente punto A) Eventi atmosferici, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati **da crollo totale o parziale, provocato da sovraccarico di neve**, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle medesime cose assicurate.

La Società non indennizza i danni, ancorché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- causati da gelo, valanghe o slavine;
- ai fabbricati non conformi alle normative vigenti all'epoca della costruzione del fabbricato relative ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tettoie, ai box non totalmente in muratura;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere; ai pannelli solari e fotovoltaici, tende ed insegne esterne, manufatti di materia plastica, antenne e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
- a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

In caso di sinistro l'indennizzo verrà pagato con uno scoperto del 10%, con un minimo di euro 2.500.

In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'40% delle somme rispettivamente assicurate alle partite assicurate, con un massimo complessivo di euro 500.000

C) Grandine su fragili

A parziale deroga di quanto previsto alle esclusioni di cui al precedente punto A), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: serramenti in materia plastica, vetrate, lastre di fibro cemento anche ecologico e lucernari in genere, cappotti termici.

Il pagamento dell'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% minimo € 500.

In nessun caso la Società pagherà importo superiore a € 5.000 per sinistro e €10.000 per annualità assicurativa. Per i cappotti termici i suddetti limiti sono elevati rispettivamente a € 10.000 e € 20.000.

Fuoriuscita di liquidi e gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di condutture e/o impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato.

Sono esclusi i danni:

- a) da usura, corrosione, o difetto di materiali;
- b) da umidità, stillicidio;
- c) da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
- d) a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
- e) da rottura di tubazioni e condutture interrate;
- f) da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- g) i guasti e le rotture di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchiatura;
- h) le spese per la ricerca ed il ripristino della rottura;
- i) da occlusione di condutture e tubature.

Qualora lo spargimento sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

- a) se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- b) causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura. In caso di rottura causata da gelo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

Tubature e condutture interrate

A deroga di quanto previsto alla lettera e) del precedente articolo "Fuoriuscita liquidi e gelo", si intendono assicurate, alle medesime condizioni ivi previste, anche le tubature e condutture interrate di pertinenza del Fabbricato assicurato.

Sempre che siano richiamate sulla Scheda di copertura e sia stato versato il relativo premio, si intendono estese alle tubature e condutture interrate anche le Condizioni Aggiuntive:

- "Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni", operante in questo caso anche in assenza di danno materiale e diretto alle cose assicurate;
- Occlusione, trabocco o rigurgito di tubazioni e condutture.

Limitatamente alla Garanzia Aggiuntiva "Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni", si precisa che l'indennizzo sarà pagato, con una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00, da cumularsi con la franchigia eventualmente riportata sulla Scheda di copertura per tale garanzia, e con il limite di € 3.000 per sinistro e di € 6.000 per annualità assicurativa.

Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni

La Società, a deroga di quanto previsto nel precedente articolo "Fuoriuscita liquidi e gelo", in caso di sinistro indennizzabile in base al medesimo articolo, rimborsa le spese relative al fabbricato assicurato:

- 1) sostenute per riparare o sostituire le sole parti di tubazioni o condutture e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquido;
- 2) necessariamente sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di liquido nonché per demolire e ripristinare le parti murarie.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate, ferme le somme massime sottoindicate.

La presente garanzia "Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni", in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della successiva Condizione Aggiuntiva "Occlusione condutture e rigurgito fognature" - sempre che sia stata resa operante - vale anche per le spese sostenute per la ricerca delle occlusioni delle condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura.

In nessun caso la Società indennizzerà un importi superiori ad € 5.000 per singolo sinistro ed a € 10.000 per annualità

assicurativa.

Occlusione condutture e rigurgito fognature

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di:

- a) **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato;
- b) **trabocco o rigurgito di fognature** di pertinenza del fabbricato assicurato.

Sono compresi i danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato
- le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi;
- i danni da occlusione di impianti di irrigazione;
- i danni da occlusione di tubature e condutture interrate.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura e con il massimo di Euro 30.000 per sinistro e anno assicurativo.

Limitatamente ai danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana **in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

Qualora l'occlusione non sia stata provocata esclusivamente da accumulo di neve e grandine, la Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle partite Fabbricato, Contenuto e Cose, Valori e Preziosi dei Clienti - **purché assicurate** - da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a. dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b. dei danni derivanti dal gelo;
- c. delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a quello riportato sulla Scheda di copertura.

IN.4 - Garanzie Complementari

operanti solo se richiamate nella scheda di polizza ed evidenziata la relativa somma assicurata

Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale indicato**, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, da incendio, esplosione implosione e scoppio che abbia colpito le cose assicurate.

L'assicurazione è estesa ai danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00 ed in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 100.000,00;**
- ai veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi.

Agli effetti della garanzia Ricorso terzi la Società non indennizza i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. a cose portate dai clienti, compresi i veicoli, nell'ambito della struttura ricettiva;
3. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Maggiori spese

A parziale deroga dell'articolo. IN.8 - "Esclusioni", la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, **indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.**

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo

del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Copia per il Cliente

(da conservare insieme al Set Informativo)

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti all'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 90 (novanta) giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'articolo IFCE.8 - "Regola proporzionale".

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di euro 1.500.

Indennità a diaria per interruzione d'esercizio

A parziale deroga dell'articolo IN.8 – Esclusioni, la Società, in caso di forzata inattività totale o parziale della struttura ricettiva, indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo a titolo di diaria (indennità giornaliera) per ogni giorno lavorativo di inattività.

L'indennità viene riconosciuta in caso di:

- interruzione forzata totale o parziale dell'attività a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione e riferibile ad una o più garanzie rese operanti che abbiano colpito il fabbricato assicurato;
- danni ad immobili ed altri enti posti nell'ambito di 20 metri dal fabbricato assicurato tali da impedire totalmente l'accesso ai locali dell'attività ricettiva;
- impedimento all'accesso ai locali della struttura ricettiva assicurata per blocco totale delle strade carrozzabili di accesso conseguente ad eventi atmosferici o naturali straordinari, compresi, a deroga dell'articolo IN.8 - "Esclusioni", allagamenti, cedimenti o franamenti del terreno, valanghe;
- provvedimento di chiusura totale dell'attività ricettiva emanato dagli Organi di Polizia Giudiziaria o da altra Autorità in seguito di morte o grave infortunio di uno o più Clienti e/o addetti;
- infortunio subito da uno o più addetti (incluso il titolare dell'attività assicurata) da cui consegue un ricovero presso un Istituto di cura, pubblico e/o privato della durata di almeno 3 giorni consecutivi tale da determinare l'interruzione momentanea totale dell'attività stessa;
- inagibilità dei locali assicurati in conseguenza di guasto totale all'impianto tecnico di acqua calda o fredda, e/o all'impianto di riscaldamento dell'attività ricettiva, od a causa della mancanza di acqua corrente dovuta a guasto dell'acquedotto pubblico;

L'indennità giornaliera viene corrisposta:

- integralmente (100% della somma riportata sulla Scheda di copertura) in caso di:
 - inagibilità di almeno il 70% delle camere/appartamenti od altre unità di alloggio che costituiscono l'attività ricettiva assicurata a seguito di sinistro così come indicato nel precedente punto A).
 - una delle fattispecie indicate ai precedenti punti B), C), D), E) e F).
- parzialmente, in caso di inagibilità conseguente a sinistro così come indicato nel precedente punto A), che abbia colpito dal 30% al 70% delle camere/appartamenti od altre unità di alloggio che costituiscono l'attività ricettiva assicurata.

In questo caso l'indennità a diaria verrà corrisposta in proporzione alla riduzione nel numero di pernottamenti effettivi tra il periodo di interruzione parziale di attività ed analogo periodo riferito all'anno precedente così come risultante da apposita documentazione.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo complessivo spettante, l'importo dell'indennità come sopra definito va moltiplicato per:

- qualora ricorra la fattispecie di cui al precedente punto A), il numero di giorni consecutivi ragionevolmente ritenuti necessari e sufficienti per ripristinare la normale abitabilità delle camere o degli appartamenti danneggiati dal sinistro, accertati in sede di perizia; ciò indipendentemente dal tempo necessario all'effettivo ripristino.
- il numero dei giorni consecutivi accertati per ripristinare la normale situazione della struttura ricettiva compromessa dall'evento avverso (impedimento all'accesso, provvedimento di chiusura dell'Autorità, infortunio degli addetti) nel caso delle altre fattispecie contemplate.

L'indennizzo - per ciascun sinistro ed anno assicurativo - è dovuto per un'interruzione massima di 90 giorni consecutivi. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a tre volte la somma assicurata indicata sulla Scheda di polizza.

La misura dell'indennità a diaria è stabilita ed accettata sulla dichiarazione dell'Assicurato che la diaria non oltrepassa 1/1000 del fatturato dell'anno precedente.

Qualora successivamente alla sua conclusione, l'importo della "Diaria da interruzione d'esercizio" risultasse manifestamente eccessiva, l'Assicurato si obbliga a chiederne la corrispondente riduzione.

In caso di sinistro, qualora dai dati del bilancio dell'anno precedente, risulti che l'ammontare della diaria riportata sulla Scheda di copertura, sia superiore del 50% rispetto a quella risultante dividendo per mille il suddetto fatturato, tale minore importo verrà adottato come stima per la liquidazione del danno stesso.

La Società non riconosce alcun indennizzo per i giorni di inattività (totale o parziale):

- per scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva "Interruzione di esercizio da intossicazione e malattie infettive", se resa operante;
- derivanti da difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività, o difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- per il periodo di chiusura (stagionale o no), quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque non in attività al momento del sinistro per motivi non connessi ai danni materiali subiti od agli infortuni verificatesi;
- per i periodi con presenza di clienti pari od inferiore al 30% delle stanze/appartamenti od altre unità di alloggio che costituiscono l'attività ricettiva assicurata;
- in caso di cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi delle fattispecie previste dal presente articolo.

Limitatamente alla fattispecie di cui alla precedente lettera E), ai fini dell'operatività della presente estensione, è necessario che siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) che l'infortunio risulti da idonea documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso, nonché copia della cartella clinica del ricovero;
- 2) La garanzia non si intende operante per i familiari coadiuvanti nè per i soci di solo capitale che non partecipano

all'esercizio dell'attività assicurata;

3) l'infortunio ed il successivo ricovero sia avvenuto in corso di validità del contratto.

Qualora il medesimo evento comporti il ricovero di due o più soggetti assicurati, la somma giornaliera corrisposta dalla Società a titolo di indennità rimane comunque quella riportata sulla Scheda di copertura, indipendentemente dal numero di soggetti ricoverati.

Rimangono esclusi dall'operatività della presente estensione, gli infortuni subiti dai soci e/o titolari e/o addetti che abbiano compiuto 70 anni di età.

Interruzione di esercizio da intossicazione, malattie infettive

La Società, alle stesse condizioni previste dal precedente articolo "Indennità a diaria per interruzione d'esercizio" indennizza il danno derivante dall'interruzione forzata e totale dell'attività ricettiva disposta dall'Autorità (anche ai soli fini di accertamento) in conseguenza di:

- intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande (compresa quella provocata da acqua inquinata);
- malattie contagiose od infettive del personale, ivi compreso l'Assicurato ed i suoi familiari.

Fenomeno elettrico

Limitatamente alle partite **Fabbricato, Contenuto, e Cose, Preziosi e Valori dei Clienti (e sempre che risultino essere assicurate)**, la Società, a parziale deroga dell'articolo IN.8 "Esclusioni", indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici in genere, da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- b) causati da deterioramento, logorio, usura, mancata o carente manutenzione;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
- d) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato, ai suoi rappresentanti legali e Soci a responsabilità illimitata all'atto della stipulazione della polizza;
- e) causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, - diverse da laser ad uso estetico -, valvole termoioniche;
- f) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici;

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo IFCE.8 - "Regola proporzionale".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura, ed un limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro e € 15.000 per anno assicurativo.

Tale garanzia si intende operante anche in presenza della Sezione Elettronica.

Merci in refrigerazione

La Società, a parziale deroga dell'articolo IN.8 "Esclusioni", indennizza nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
2. fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti:

- a) ad eventi garantiti con la presente Sezione
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (addetti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La Società rimborsa inoltre, entro il limite della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con un massimo del 10% della somma assicurata.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di Euro 150.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

IN.5 - Caratteristiche costruttive dei fabbricati

Salvo quanto previsto all'articolo IN.1 – Cosa si assicura per la voce "Bungalow e Case mobili", L'assicurazione è prestata **alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti.**

Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 centimetri, da materiali incombustibili.

IN.6 - Fabbricato in corso di ristrutturazione e/o sopraelevazione

Nell'ambito della struttura ricettiva possono essere eseguiti lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione **per un massimo di 180 giorni consecutivi.** L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società **sempre che tali modifiche non comportino aggravamento di rischio, rimanendo fermo in ogni caso il disposto dell'Art. 1898 del Codice Civile.**

IN.7 - Coesistenza di sale da ballo, discoteche night clubs

E' tollerata l'esistenza di sale da ballo, discoteche e night clubs, a condizione che abbiano superficie coperta non superiore al 20% della superficie coperta complessiva dell'intera struttura e che siano in funzione contestualmente al periodo di apertura dell'attività di ricezione turistico/alberghiera e non autonomamente.

IN.8 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, invasioni, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno, valanghe;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;
- g) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla Condizione particolare aggiuntiva IN.4 - "Maggiori spese" o IN.4 - "Indennità a diaria per interruzione d'esercizio", se rese operanti;
- i) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- m) ai beni in leasing se già coperti da altra assicurazione;
- n) a bungalow, case mobili, camper, roulotte, o simili, ed alle cose in esse contenute, salvo quanto previsto dalla partita "Bungalow e Case mobili" se resa operante;
- f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- g) limitatamente alle strutture ricettive qualificabili come "Agriturismo", ai beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, nonchè i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività.
- h) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

IN.9 - Sottolimiti partita Contenuto

Limitatamente alla Partita Contenuto, la Società non indennizzerà somma superiore al:

- 10% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 5.000,00 per i danni ai Preziosi ed ai Valori del Contraente, Assicurato e relativi familiari, e per Valori degli altri addetti;
- 10% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 10.000,00, per ciascun oggetto di valore facente parte dell'arredamento.

IN.10 - Attività ricettiva stagionale

Qualora sulla Scheda di copertura risulti che l'attività ricettiva abbia carattere stagionale (ovvero l'attività nell'arco dell'anno resta chiusa per più di 3 mesi, continuativi o non), durante il periodo di chiusura dell'attività assicurata, ad esclusione dei giorni di chiusura per riposo settimanale:

- anche se riportate sulla Scheda di copertura non si intendono operanti le garanzie:
 - a) per le partite:
 - 1) Autovetture e motocicli a motore dei clienti
 - 2) Cose, Preziosi e Valori dei Clienti
 - b) Merci in refrigerazione;
- limitatamente alla garanzia di cui all'articolo IN.3 - Condizioni Aggiuntive, "Fuoriuscita liquidi e gelo" (semprechè sia resa operante), la Società in nessun caso sarà tenuta a pagare importo superiore ad € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 1.000 per singolo sinistro, salvo che in corrispondenza di tale garanzia, non sia indicata una franchigia superiore;
- limitatamente alla garanzia di cui all'articolo IN.4 - Colaggio da impianti automatici di estinzione, ed a deroga di quanto eventualmente riportato sulla Scheda di copertura, la Società in nessun caso sarà tenuta a pagare importo superiore al 30% della somma complessivamente assicurata per le partite Fabbricato (ivi compreso Fabbricato - Rischio Locativo) e Contenuto con un massimo di € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa.

Fermo lo scoperto e minimo di scoperto riportato sulla Scheda di polizza.

IN.11 - Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata:

- per le somme Fabbricato, Fabbricato - Rischio Locativo, e Contenuto, salva diversa indicazione, a Valore Intero. Il valore delle cose assicurate si determina, ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo, senza deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso - ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. IFCE.8 - Regola proporzionale.
- per la somma "Autovetture e motocicli a motore dei Clienti" e "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" a Primo Rischio Assoluto;
- sino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di copertura per il ricorso terzi.

IN.12 - Franchigia Incendio garanzia Base

Semprechè siano rese operanti, per le partite "Fabbricato" (con esclusione della garanzia Rischio locativo), "Contenuto", "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti", "Autovetture e motocicli a motore dei Clienti" e "Bungalow e Case mobili" (per quest'ultimi compreso il relativo contenuto), e per tutte le garanzie ed eventi previsti dall'art.IN.2 della presente Sezione di polizza è operante **una franchigia assoluta il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura.**

IN.13 - Coesistenza Assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche".

IN.14 - Condizione Fabbricato Formula Mutuo

Qualora sulla Scheda di Polizza risulti indicata, la voce Fabbricato Formula Mutuo, a rettifica di quanto riportato all'articolo IN.2 - "Eventi assicurati - Garanzia Base", **la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato dagli eventi previsti alle lettere a), b), c), d), e), i), del suindicato articolo.**

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Sezione INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Partita Cose, Valori e Preziosi dei Clienti - Valori e Preziosi	= =	= =	50% somma assicurata se consegnati; 25% somma assicurata se non consegnati
Spese di demolizione e sgombero	= =	= =	10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di 100.000 €
Spese di rimozione e ricollocamento del Contenuto	= =	= =	10% dell'indennizzo, con il massimo di 10.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Onorario dei periti	= =	= =	2% dell'indennizzo, con il massimo di 2.500 € per sinistro ed annualità assicurativa
Spese di rimozione/ricollocamento	= =	= =	Euro 5.000 per sinistro/annualità assicurativa
Spese di progettazione	= =	= =	5.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Perdite occulte di acqua	= =	= =	5.000 €
Dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione	= =	200	10.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Cose all'aperto	10	500	20% somma assicurata Contenuto con il massimo di 50.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Cose all'aperto - Eventi sociopolitici e dolosi	10	1.000	20% somma assicurata Contenuto con il massimo di 20.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Attrezzature presso terzi	10	300	20% somma assicurata Contenuto con il massimo di 30.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Partecipazione a mostre e fiere	10	300	20% somma assicurata Contenuto con il massimo di 30.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Differenziale Storico-artistico	= =	1.000	50.000 €
Eventi sociopolitici e dolosi	Vedasi Scheda di copertura		70% delle rispettive partite assicurate
Eventi atmosferici	Vedasi Scheda di copertura		= =
Eventi atmosferici - Estensione per i danni da eventi atmosferici alle tende frangisole	20	300	2.000 € per sinistro e 5.000 € per anno assicurativo
Sovraccarico neve	10	2.500	40% delle rispettive somme assicurate, con il massimo complessivo di 500.000 €
Grandine sui fragili	10	500	5.000 € per sinistro, 10.000 € per annualità assicurativa
Grandine su fragile - Cappotti termici	10	500	10.000 € per sinistro, 20.000 € per annualità assicurativa
Fuoriuscita di liquidi e gelo	= =	Vedasi Scheda di copertura	= =
Fuoriuscita di liquidi e gelo - Rottura da gelo	= =	Vedasi Scheda di copertura	5.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Tubature e condutture interrato	= =	Vedasi Fuoriuscita liquidi e gelo	

**Sezione INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Tubature e condutture interrate - Ricerca e riparazione	= =	250+franchigia prevista per la garanzia Ricerca e riparazione	3.000 € per sinistro, 6.000 € per annualità assicurativa
Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni	= =	Vedasi Scheda di copertura	5.000 € per sinistro, 10.000 € per annualità assicurativa
Occlusione condutture e rigurgito fognature	= =	Vedasi Scheda di copertura	30.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Cablaggio da impianti automatici di estinzione		Vedasi Scheda di copertura	
Ricorso Terzi - Danni da interruzione o sospensione	= =	500	100.000 € per singolo sinistro
Maggiori Spese	= =	1.500	= =
Indennità a diaria per interruzione d'esercizio	= =	3 giorni	90 giorni
Fenomeno elettrico		Vedasi Scheda di copertura	
Merci in refrigerazione	10	150	= =
Merci in refrigerazione - Smaltimento merce avariata	= =	= =	10% somma assicurata
Partita Contenuto - Preziosi e Valori del Contraente/Assicurato o dei relativi familiari, degli Addetti	= =	= =	10% della somma assicurata Contenuto, con il massimo di 5.000 €
Partita Contenuto - Oggetti di valore	= =	= =	10.000 per singolo oggetto
Attività ricettiva stagionale - Fuoriuscita liquidi e gelo	= =	1.000 (o superiore)	50.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Attività ricettiva stagionale - Colaggio da impianti automatici di estinzione	= =	= =	30% della somma complessiva partita Fabbricato e Contenuto, con un massimo di 100.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Franchigia Frontale (sulle garanzie Formula Base)	= =	Vedasi Scheda di copertura	= =

GI - GUASTI IMPIANTI

Che cosa posso assicurare

GI.1 - Oggetto dell'assicurazione

Si assicurano i danni materiali ediretti di rotture e guasti accidentali agli impianti fissi al servizio del fabbricato anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Contro quali danni posso assicurarmi

GI.2 - Rischi assicurati

La Società, fino alla concorrenza della somma di € 30.000 per sinistro ed annualità assicurativa, si obbliga ad indennizzare esclusivamente i danni materiali e diretti ai beni indicati al precedente articolo GI.1 - Oggetto dell'assicurazione, dovuti a:

- deficienza dei materiali impiegati;
- vizi o difetti di fusione, del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio. **Questa copertura opera dal momento in cui scade la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore, sempreché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto;**
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, tormento molecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- errori umani quali incuria, imperizia, errori di utilizzo o negligenza, atti dolosi dei dipendenti;
- eventi naturali;
- effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; **sono comunque esclusi i danni causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere alle componenti elettriche ed elettroniche degli impianti;**
- scoppio di trasformatori o di interruttori;
- mancata erogazione d'acqua o di energia.

L'assicurazione, negli stessi limiti suindicati, è estesa ai danni diretti e materiali al fabbricato per rotture, lesioni, crolli, sfondamenti e simili avvenuti in conseguenza di guasti che abbiano colpito le macchine e siano risarcibili a termini della presente Sezione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

GI.3 - Delimitazioni operatività della garanzia

Relativamente alle elettropompe sommerse Il Contraente o l'Assicurato **deve effettuare periodicamente i seguenti controlli**, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- a) livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- b) parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle prescritte;
- c) contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.

GI.4 - Esclusioni

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, esclusi anche i danni da fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
- b) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- d) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- e) guasti dovuti a collaudo, a intenzionale sovraccarico o esperimenti che comportino imposizione di condizioni anormali;
- f) impedimento all'uso e forzata inattività;
- g) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- h) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- i) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
- j) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- k) verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- l) verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo

dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- m) a cose per le quali siano trascorsi più di 12 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- n) limitatamente alle attività ricettive qualificabili come "Agriturismo", ai beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, nonché i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività.

Sono inoltre escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

G1.5 - Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione per ogni sinistro di una franchigia pari ad € 1.000.

G1.6 - Forma dell'assicurazione

La garanzia di cui alla presente Sezione, è prestata a primo rischio assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Sezione GUASTI IMPIANTI			
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Guasti Impianti	= =	1.000	€ 30.000 per sinistro ed annualità assicurativa

EL - ELETTRONICA

Che cosa posso assicurare

EL.1 - Che cosa si assicura

Si assicurano esclusivamente le Apparecchiature elettroniche, intendendosi per tali: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolatrici, centralini telefonici, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. **Il tutto posto nei locali del Fabbricato - così come definito nel Glossario - in cui si svolge l'attività indicato in polizza.**

Dalla presente partita si intendono in ogni caso esclusi:

- **telefoni cellulari, smartphone e tablet.**
- **le apparecchiature elettroniche portate dai Clienti. cose in leasing dei Clienti, se e fino a quanto già coperte da altra assicurazione.** Pertanto, qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte della voce "Cose, Valori e Preziosi".

Contro quali danni posso assicurarmi

EL.2 - Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati **esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche di cui all'articolo EL.1**, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono inoltre comprese:

1. Le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.
2. I costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.
3. Le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente a quanto previsto alla Sezione "Cosa fare in caso di sinistro" nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000**, anche in eccedenza alla somma assicurata.

EL.3 - Condizioni sempre operanti

Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- 1) il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista. **Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;**
- 2) la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione. **Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.**

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente Condizione sempre operante, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata, con il massimo di € 7.000.

La presente condizione aggiuntiva è a Primo rischio assoluto.

EL.4 - Condizioni aggiuntive

(operanti solo se richiamate nella scheda di polizza)

Impiego mobile

A parziale deroga dell'articolo EL.6 - "Esclusioni", le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Relativamente alle garanzie furto/rapina/scippo **l'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:**

- a) sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'Art. EL.5.2;
- b) sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo;
L'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:
- c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
- d) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);

e) rapina.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata:

- con lo scoperto del 25% relativamente ai punti b), c), d), e);
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica nell'articolo EL.7 relativamente a tutti gli altri danni assicurati.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto.

Maggiori costi da interruzione d'esercizio

A parziale deroga dell'articolo EL.6 - Esclusioni, lettera s), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione delle attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00.

Apparecchi televisivi

A parziale deroga dell'articolo EL.6 - "Esclusioni", la Società indennizza i danni materiali e diretti agli apparecchi televisivi (escluse le rigature allo schermo) causati da fatto accidentale dei clienti dell'albergo con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di Euro 500,00 e previa l'applicazione di una franchigia di Euro 50,00 per sinistro.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

EL.5 - Delimitazioni operatività della garanzia

EL.5.1 - Caratteristiche costruttive del fabbricato contenente le cose assicurate

EL.5.1.1 Danni da incendio

a) I danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate sono **indennizzabili a condizione il fabbricato assicurato contenente le cose assicurate sia costruito per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti.**

Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 centimetri, da materiali incombustibili.

EL.5.1.2 Danni da furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate sono indennizzabili **a condizione che:**

b) **i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia.**

Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o particolare agilità personale), **il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.**

Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termine della presente sezione. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

EL.5.2 - Modalità di interpretazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, **sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse, violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste al precedente articolo EL.5.1.2 mediante:**

- 1) **rottura, scasso, effrazione, sfondamento;**
- 2) **uso di grimaldelli o arnesi simili;**
- 3) **uso di chiavi false;**
- 4) **con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione. Tale copertura è operante per 5 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi.**

EL.5.3 - Mezzi di protezione e chiusura

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate sono indennizzabili a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro.

Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.

Qualora, invece, in caso di sinistro venga accertato che l'introduzione nei locali assicurati è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non rispondenti a quelli sopraindicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini della presente sezione, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardano mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

EL.5.3.1 - Parziale inoperatività dei mezzi di chiusura

A parziale deroga del precedente articolo EL.5.3 - "Mezzi di protezione e chiusura", la garanzia rimane operante anche se non vengano poste in essere le prescrizioni previste all'articolo stesso, **sempreché vi sia presenza di addetti**.

Per la presente estensione di garanzia la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% di scoperto, con il minimo di Euro 250,00, a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

EL.6 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo e sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, o per smarrimento;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
- l) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m) causati da trasporti, trasferimenti al di fuori della struttura ricettiva comprese le relative operazioni di carico e scarico ;
- n) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- o) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- p) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- q) ai conduttori esterni alle cose assicurate;
- r) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- s) indiretti ;
- t) alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, ed apparecchi televisivi;
- u) alle componenti elettroniche di apparecchiature ed impianti elettrici;
- v) causati da virus informatico;
- x) arrecati accidentalmente dai Clienti della struttura ricettiva agli apparecchi televisivi;
- y) limitatamente alle attività ricettive qualificabili come "Agriturismo", ai beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, nonché i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività.
- z) a case mobili, camper, roulotte, o simili, ed alle apparecchiature elettroniche in esse contenute;

EL.7 - Scoperto

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00.

EL.8 - Scoperti in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

- a) del 20% , se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti;
- b) del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'attività ricettiva assicurata.
- c) del 25% - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e 1898 c.c. - nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi.
- d) In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente art. EL.5.3, e purché questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto pari al 20%.

Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

EL.9 - Coesistenza di scoperti a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo

indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

EL.10 - Forma di assicurazione

L'assicurazione Elettronica è prestata a Valore intero, salvo che non sia indicato diversamente sulla Scheda di copertura.

Le condizioni aggiuntive "Impiego mobile" e "Supporti dati, software in licenza e i programmi in licenza d'uso", se operanti, sono prestate a Primo rischio assoluto.

EL.11 - Coesistenza Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione **sono escluse, ad eccezione della Garanzia Complementare "Fenomeno elettrico della Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni- se resa operante - , dalle coperture previste dalle Sezioni IN- Incendio e Altri danni ai beni e/o FR - Furto e Rapina se rese operanti.**

EL.12 - Elettronica a Primo Rischio Assoluto

Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della partita Elettronica, sia riportato "Elettronica a Primo Rischio Assoluto", la garanzia Elettronica, a deroga di quanto riportato all'articolo EL.10 - "Forma di assicurazione", è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tale partita, alla applicazione della regola proporzionale di cui all'art. IFCE.8 - "Regola proporzionale" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Sezione ELETTRONICA			
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Garanzia Elettronica	10	100	= =
Sgombero e trasporto residui e ripristino apparecchi danneggiati	= =	= =	3.000 euro
Danni ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati	= =	= =	3.000 euro
Spese e onorari Perito	= =	= =	10% dell'indennizzo con il massimo di 3.000 euro
Furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e chiusura non conformi	20	= =	= =
Scoperti in casi particolari			
Furto commesso con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere dagli addetti	20	= =	= =
Furto o rapina commessi usando veicoli all'interno dei locali	20	= =	= =
Furto con aggravamento del rischio (cantieri edili, impalcature, ponteggi)	25	= =	= =
Supporto dati e software	10	250	10% della somma assicurata con il massimo 7.000 euro
Maggiori costi da interruzione d'esercizio	= =	= =	10% della somma assicurata con il massimo 5.000 euro
Impiego mobile - Danni su beni lasciati in autoveicoli, in occasione di infortunio o malore del trasportante, scippo, rapina	25	= =	15% della somma assicurata con il massimo 1.000 euro
Impiego mobile - Altri danni	Vedasi Garanzia Elettronica		15% della somma assicurata con il massimo di 1.000 €
Apparecchi televisivi	= =	50	500 euro per sinistro ed anno assicurativo

FR- FURTO E RAPINA

Che cosa posso assicurare

FR.1 - Che cosa si assicura

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate riportate sulla Scheda di copertura, i danni da furto e rapina subiti dal Contenuto (vedasi Glossario) destinato all'attività dichiarata, che si trova all'interno del fabbricato indicato sulla scheda di polizza.

La Società assicura inoltre anche:

- Valori, ovunque riposti, degli addetti, con esclusione del Contraente, Assicurato e relativi familiari, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita Contenuto, fino ad un massimo di Euro 1.000;
- Valori e Preziosi, ovunque riposti, del Contraente, dell'Assicurato e dei relativi familiari, con il limite del 10% della somma assicurata per la partita Contenuto, fino ad un massimo di Euro 1.000;

Sono in ogni caso escluse le cose di terzi in leasing se già coperte da altra assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto.

Contro quali danni posso assicurarmi

FR.2 Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate pertinenti all'attività ricettiva assicurata causati da:

a) Furto all'interno dei locali assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

1) violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante:

- rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
- grimaldelli o arnesi similari;
- uso di chiavi false;

2) con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;

3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

4) con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione. Tale copertura è operante per 5 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi.

b) Rapina o estorsione avvenute all'interno dei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

L'indennizzo verà corrisposto:

- limitatamente a Preziosi e Valori, con l'applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 300;
- per oggetti di vestiario e di uso personale del Contraente e/o Assicurato, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con un massimo di euro 8.000.

c) Furto commesso dai dipendenti esclusivamente secondo le modalità previste dal presente articolo al comma a) punti 1 e 2, sempreché il dipendente abbia commesso il furto a locali chiusi ed in ore diverse da quelle in cui adempie le sue mansioni.

d) Danni al Contenuto in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati compresi gli atti vandalici.

Relativamente agli atti vandalici in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della Contenuto con il massimo di Euro 5.000,00.

e) Danni ai locali ed agli infissi, ai serramenti, a gronde e pluviali, ed agli impianti di allarme commessi dagli autori del furto o della rapina o estorsione consumati e/o tentati compresi gli atti vandalici.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.500,00.

FR.3 - Condizioni sempre operanti

Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, le garanzie prestate rimangono in vigore per il Contenuto assicurato che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione fermo in ogni caso il termine di 30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso.

Ricostruzione archivi, documenti e registri

La Società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese necessarie per ricostruire archivi, registri o duplicare i documenti anche personali dell'Assicurato e degli addetti, sottratti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.500 per sinistro e di € 5.000 per annualità assicurativa;

Sostituzione serrature

La Società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione delle chiavi all'Assicurato dovuta a furto, rapina, estorsione, scippo.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma Contenuto con il massimo di Euro 1.500,00.

Rimborso Spese sanitarie

In caso di sinistro indennizzabile, l'assicurazione, anche in eccedenza delle somme assicurate, copre le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti a seguito di rapina o scippo, consumati o tentati. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 1.000,00.**

Onorari del Perito

In caso di sinistro indennizzabile, l'assicurazione, anche in eccedenza delle somme assicurate, copre le spese di perizia **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati.

L'assicurazione vale per le attrezzature oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro ed anno assicurativo di Euro 10.000.**

Attrezzature presso terzi

L'assicurazione vale per le attrezzature oggetto dell'attività descritta in polizza, anche quando si trovino presso terzi, a cui sono affidate in custodia per lavorazione, riparazione, manutenzione od assistenza, purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custoditi siano conformi a quanto previsto dall'articolo FR.6 - "Mezzi di protezione e chiusura". **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 5.000.**

Furto di beni all'aperto

La garanzia è operante per le cose facenti parte di attrezzature ed arredamento inerenti l'attività assicurata, anche se tali cose si trovano all'aperto, **purché nell'ambito dell'attività ricettiva assicurata ed in area completamente recintata.**

Tale disposto non si applica ad autovetture, motoveicoli, ciclomotori e altri veicoli in genere.

In caso di sinistro verrà applicato **uno scoperto del 20% con il minimo di € 500.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

Questa garanzia non è operante per beni di rame, ottone.

FR.4 - Condizioni aggiuntive

Operanti solo se espressamente riportate sulla scheda di polizza

Cose, Preziosi e Valori dei Clienti

Se dalla Scheda di copertura risulta che sia stata resa operante la partita "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti", la Società indennizza i danni materiali e diretti, derivanti da Furto o Rapina **commessi con le modalità descritte dal precedente articolo Articolo FR.2 - Rischi assicurati lettera a) e lettera b) a):**

- Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita, **con esclusione di Preziosi e Valori**);
- Preziosi e Valori

portati dai clienti nei locali della Struttura ricettiva assicurata.

Sono compresi i danni di cui alla lettera d) del suindicato articolo.

Dalla presente partita si intendono in ogni caso esclusi:

- **i veicoli a motore in generale dei Clienti;**
- **le cose in leasing dei Clienti, se e fino a quanto già coperte da altra assicurazione.** Pertanto, qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte della voce "Cose, Valori e Preziosi".

Limitatamente al solo caso di rapina commessa sui Clienti, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" con il massimo di Euro 2.000,00.

Nell'ambito della somma assicurata, sono assicurate:

- cose consegnate: fino al 100% della somma assicurata; **per Preziosi e valori, tale limite si intende ridotto al al 50% della somma stessa.**
- **cose non consegnate: fino al 50% della somma assicurata; per Preziosi e valori, tale limite si intende ridotto al al 25% della somma stessa.**

Ai fini dell'operatività della presente garanzia è necessario che i Valori e Preziosi dei Clienti siano riposti all'interno dei mezzi di custodia, efficacemente chiusi a chiave, e questi siano stati violati con scasso. Sono equiparati ai mezzi di custodia anche le casseforti, che ne presentano le stesse caratteristiche, ma che risultano essere posizionate all'interno del mobilio della stanza o dell'alloggio occupato dal Cliente.

Limitatamente alle biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita, monopattini ed altri dispositivi di trasporto personale (tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti), **la Società non indennizzerà in ogni caso somma superiore ad euro 500.**

Somma integrativa Preziosi e Valori in mezzi di custodia di proprietà del Contraente o dell'Assicurato

Limitatamente ai Valori e Preziosi di proprietà del Contraente, dell'Assicurato, e dei relativi familiari, detta somma integrativa, indicata sulla Scheda di Polizza, si intende prestata per elevare il limite massimo di indennizzo, sia in termini percentuali che in cifra fissa, previsto all'articolo FR.1 - "Che cosa si assicura", **purché detti Preziosi e Valori siano custoditi in mezzi di chiusura e gli stessi siano violati con scasso.**

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

Autovetture e motocicli di proprietà dei clienti

Se dalla Scheda di copertura risulta che sia stata resa operante la partita "Autovetture e motocicli di proprietà dei Clienti", la Società indennizza i danni materiali e diretti, derivanti dagli eventi di cui all'articolo FR.2 - Rischi assicurati ad autovetture ed i motocicli (**con esclusione delle biciclette, anche elettriche ed a pedalata assistita, monopattini ed altri dispositivi di trasporto personale - tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti -**) a motore dei clienti posti all'interno dell'autorimessa o di un'area all'aperta, entrambi di esclusiva pertinenza dell'attività assicurata.

Per area all'aperto deve intendersi **un'area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a mt. 0,30 e dotato**

di recinzione di altezza non inferiore a mt 1, aventi uno o ingressi protetti da cancello. In questo caso, il furto deve necessariamente avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura dell'area recintata.

Tale estensione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che su ogni veicolo assicurato siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza antifurto di cui i veicoli sono dotati e che le chiavi di detti veicoli siano custodite all'interno dei locali assicurati in armadi o cassetti chiusi a chiave.

Il furto degli accessori costituenti la normale dotazione di ogni veicolo è assicurato solo se avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso; non è quindi assicurato il "furto parziale".

Sono sempre esclusi dall'assicurazione gli apparecchi audiofonovisivi, navigatori satellitari, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni al veicolo che fosse già assicurato, per la garanzia Furto, con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario o da altri nell'interesse e per conto degli stessi

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500, ed un massimo indennizzo pari a 25.000 per ciascun veicolo.

Portavalori

Relativamente ai valori trasportati l'assicurazione vale fino alla concorrenza dell'importo assicurato alla somma Portavalori in conseguenza di danneggiamento, sottrazione o distruzione dei valori di pertinenza della struttura ricettiva assicurata, durante il trasporto degli stessi a causa di:

- a) furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano i valori stessi;
- c) furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti al trasporto di valori mentre, al di fuori dei locali, detengono i valori stessi, durante il trasporto.

La garanzia è operante soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 7 e le ore 21 e a condizione che:

1. il portavalori incaricato non abbia minorazioni fisiche che lo rendano inadatto al servizio di portavalori, sia di età non inferiore a 18 anni né superiore ai 65 anni;
2. in contemporaneo servizio di portavalori non ci sia più di una persona;
3. il trasporto avvenga in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500.

Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Articolo FR.2 - Rischi assicurati, lettera e) , la Società indennizza i danni ivi previsti fino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro ed anno assicurativo, con abrogazione quindi del sottolimito del 10% indicato nel citato articolo.

FR.4.1 - Impianto di allarme antifurto

Qualora sulla Scheda di polizza sia riportata la presenza di un impianto automatico di allarme antifurto, l'assicurato dichiara, e tali dichiarazioni si considerano essenziali ai fini dell'efficacia del contratto, che:

- i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un impianto automatico d'allarme antifurto, le cui caratteristiche risultano dal "certificato di installazione", collegato con istituto di vigilanza privato e/o Forze dell'Ordine;
- l'impianto viene messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone;
- l'impianto viene mantenuto in stato di perfetta efficienza, come da prescrizioni del "certificato di installazione" rilasciato dal produttore/installatore.

In caso di inosservanza, da parte del Contraente o dell'Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà l'importo liquidabile a termini di polizza sotto deduzione di una percentuale di scoperto pari al 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

In caso di concomitanza con altri scoperti verrà applicato un unico scoperto nella misura del 25%.

Qualora in polizza sia prevista una franchigia, la stessa verrà considerata minimo assoluto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

FR.5 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

La garanzia furto all'interno dei locali è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termine della presente sezione. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

FR.6 - Mezzi di protezione e chiusura

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse

luci purchè le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.

FR.6.1 - Furto a locali aperti in presenza di addetti

A parziale deroga dell'articolo FR.6 - Mezzi di protezione e chiusura e ad integrazione del successivo articolo FR.7 - "Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari", la garanzia rimane operante anche se non sussistono le condizioni previste all'articolo FR.6 purchè vi sia la presenza del Contraente, dell'Assicurato o degli addetti.

In tale fattispecie, in particolare, per Valori e Preziosi (degli addetti, del Contraente, dell'Assicurato e dei Clienti purchè le relative coperture siano operanti), la Società è obbligata soltanto se:

- tali Valori e Preziosi siano riposti nei mezzi di custodia;
- l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato con scasso i mezzi di custodia suddetti.

Per la presente estensione di garanzia la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% di scoperto, con il minimo di Euro 250,00, a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

FR.7 - Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto:

1. del 20%, fermo quanto previsto al precedente articolo FR.6.1 - "Furto a locali aperti in presenza di addetti" se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell'articolo FR.6 - "Mezzi di protezione e chiusura", purchè questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
2. del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dai dipendenti (vedi art. FR.2 - "Rischi assicurati");
3. del 20% - qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'attività ricettiva assicurata;
4. del 25% - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 c.c. - nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

FR.8 - Attività ricettiva stagionale

Qualora sulla Scheda di copertura risulti che l'attività ricettiva abbia carattere stagionale (intendendosi per tale un esercizio che nell'arco dell'anno resta chiuso per più di 3 mesi, continuativi o non), durante il periodo di chiusura dell'attività assicurata, ad esclusione dei giorni di chiusura per riposo settimanale compresi nel periodo di normale attività, e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo FR.9 - "Esclusioni", lettera f), la garanzia si intende operante per la sola Partita Contenuto riportata sulla Scheda di copertura e limitatamente alle garanzie:

- di cui all'articolo FR.2 "Rischi assicurati";
- di cui all'articolo FR.3 "Condizioni sempre operanti": "Rimozione temporanea del Contenuto a seguito di sinistro", "Ricostruzione Archivi, documenti e registri", "Sostituzione serrature", "Rimborso Spese sanitarie", "Attrezzature presso terzi", ed Onorari del perito.

Resta comunque fermo quanto previsto alla lettera f) dell'Articolo FR.9 "Esclusioni".

Durante il periodo di chiusura stagionale di cui sopra, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00. Tale scoperto non si applica alle "Condizioni sempre operanti" suindicate.

FR.9 - Esclusioni

La Società non indennizza, oltre alle esclusioni già previste alle singole garanzie, i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente o, se l'Assicurato è persona giuridica, dal legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori. Nonchè i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente, con il legale rappresentante, con i Soci delle Società di persone o comunque con i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente, il legale rappresentante, i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, ad eccezione di quanto previsto all'Articolo FR.2 – Rischi assicurati, lettera c) "Furto commesso dai dipendenti";
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, ad eccezione di quanto previsto all'Articolo FR.2 – Rischi assicurati, lettera c) "Furto commesso dai dipendenti";
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente, al legale rappresentante, ai soci delle Società di persone o comunque ai Soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) indiretti di qualsiasi genere;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a denaro, carte valori, titoli di credito in genere e preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- g) a case mobili, bugalow, camper, roulotte, o simili, ed alle cose in esse contenute;
- h) limitatamente alle attività ricettive qualificabili come "Agriturismo", ai beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, nonchè i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività.

FR.10 - Coesistenza di scoperti/franchigia a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più condizioni di assicurazione che limitino l'indennizzo, si conviene che:

- a) in caso di coesistenza di più scoperti le relative percentuali si sommano fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso senza farlo assicurare da altri;
- b) **in caso di coesistenza di più franchigie verrà applicata quella di importo più elevato;**
- c) **in caso di coesistenza di scoperti e franchigie, l'importo più elevato di franchigia verrà considerato come minimo assoluto dello scoperto così come calcolato nel punto a).**

FR.11 - Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo IFCE.8 della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

FR.12 - Sottolimiti partita Contenuto

Limitatamente agli Oggetti di valore ciascun oggetto facente parte dell'arredamento **sarà indennizzato con il limite del 50% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 10.000,00.**

FR.13 - Coesistenza Assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda l'operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche".**

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Sezione FURTO E RAPINA			
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Valori degli addetti	= =	= =	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 1.000 euro
Valori e Preziosi del Contraente, dell'Assicurato e dei relativi familiari	= =	= =	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 1.000 euro
Rapina ed estorsione - Preziosi e Valori	10	300	= =
Rapina ed estorsione - oggetti di vestiario e personali del Contraente e/o Assicurato	= =	= =	20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 8.000 euro per sinistro ed annualità assicurativa
Danni al Contenuto	= =	= =	20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 5.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Danni ai locali, infissi, serramenti, gronde, pluviali, impianti di allarme	= =	= =	10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 2.500 € per sinistro ed annualità assicurativa
Ricostruzione archivi, documenti, registri	= =	= =	10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 2.500 € per sinistro ed annualità assicurativa
Sostituzione serrature	= =	= =	5% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 1.500 € per sinistro ed annualità assicurativa
Rimborso spese sanitarie	= =	= =	1.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Onorari del Perito	= =	= =	5% dell'indennizzo, con il massimo di 3.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati	15	= =	15% della somma assicurata con il massimo 10.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Attrezzature presso terzi	10	= =	15% della somma Contenuto con il massimo 10.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Furto beni all'aperto	20	500	20% della somma Contenuto con il massimo 10.000 € per sinistro ed annualità assicurativa
Cose, Preziosi e Valori dei Clienti	= =	= =	- 50% somma assicurata se consegnati - 25% somma assicurata se non consegnati
Cose, Preziosi e Valori dei Clienti - Biciclette, monopattini, ecc.	= =	= =	500 €
Autovetture e motocicli di proprietà dei Clienti	20	500	25.000 € per singolo veicolo
Portavalori	10	500	= =

Sezione FURTO E RAPINA
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Deroga limiti per danni ai locali e serramenti	= =	= =	Fino a complessivi 5.000 €
Impianti di allarme - Inosservanza prescrizioni	20	= =	= =
Furto a locali aperti in presenza di addetti	20	250	= =
Furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e chiusura non conformi	20	= =	= =
Furto commesso con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere dagli addetti	20	= =	= =
Furto o rapina commessi usando veicoli all'interno dei locali	20	= =	= =
Furto con aggravamento del rischio (cantieri edili, impalcature, ponteggi)	25	= =	= =
Attività ricettiva stagionale	10	1.000	= =
Contenuto - Oggetti di valore	= =	= =	50% somma assicurata Contenuto, con il massimo di 10.000 €

CR - CRISTALLI, VETRI ED INSEGNE

Che cosa posso assicurare

CR.1 - Oggetto dell'assicurazione

Si assicurano:

- lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio;
- insegne, iscrizioni, vetrinette, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione;

il tutto non destinato alla vendita e/o riparazione.

Sono ricomprese nell'oggetto dell'assicurazione:

- le cose suindicate, inerenti ed installate nelle immediate vicinanze dell'attività ricettiva assicurata;
- le lastre, purché aventi le caratteristiche suindicate, impiegate come elemento strutturale nei parapetti/balaustre/pareti divisorie dei balconi e/o terrazzi delle singole stanze/appartamenti costituenti la struttura ricettiva assicurata.

Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione s'intende stipulata dal Contraente anche per conto dei terzi proprietari e comproprietari.

Contro quali danni posso assicurarmi

CR.2 - Rischio assicurato

La Società indennizza, nei limiti della somma riportata sulla Scheda di copertura, i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi alle cose assicurate di cui al precedente articolo.

La garanzia è operante anche per le rotture:

- causate con colpa grave dell'Assicurato del Contraente, dei relativi familiari o delle persone di cui essi debbono rispondere a norma di legge, nonché, qualora l'Assicurato sia persona giuridica, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- verificatesi in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse;
- causate da eventi atmosferici quali: trombe d'aria, uragani, tempeste, grandine o da cose trascinate dal vento;

La garanzia di cui alla presente Sezione, comprende anche le relative spese di trasporto e posa in opera.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CR.3 - Esclusioni

a) causati da:

- atti di guerra, insurrezioni, requisizioni, occupazioni, invasioni o sgombero da qualunque autorità ordinati;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, maremoti, mareggiate, gelo;

b) derivanti da:

- crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- restauro dei locali, lavori edili nelle immediate vicinanze;
- operazioni di riparazione, trasloco, rimozione dei cristalli o degli infissi o dei mobili su cui gli stessi sono collocati;
- lavori su cristalli od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- vizio di costruzione, difettosa installazione;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

c) causati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;

d) alle cornici, intelaiature nonché alle lastre aventi particolare valore artistico;

e) di rigature, screpolature e scheggiature;

f) limitatamente alle attività ricettive qualificabili come "Agriturismo", ai beni utilizzati dal Contraente/Assicurato per lo svolgimento dell'attività agricola connessa, nonché i danni conseguenti e derivanti dallo svolgimento di tale attività.

CR.4 - Scoperto e limite di indennizzo

L'indennizzo dovuto per la presente garanzia sarà pagato con l'applicazione di una franchigia fissa di € 100.

In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare € 4.000 per singola lastra.

CR.5 Forma di assicurazione

Le coperture delle presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Sezione CRISTALLI, VETRI ED INSEGNE			
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Garanzia Cristalli, Vetri ed Insegne	10	100	€ 4.000 per singola lastra

RC - SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Che cosa posso assicurare

RC.1 - Cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La garanzia Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato (RCFAB) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario dei fabbricati riportati sulla Scheda di copertura.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art.2 - Rischi assicurati

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti.

Per attività o lavori commissionati a ditte terze, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

b1) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (**escluse le malattie professionali**) - **purché in regola al momento del sinistro** con gli obblighi dell'assicurazione di legge - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile - ai sensi di legge.

La garanzia opera altresì per:

- quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
- l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
- le richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti.

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- Euro 2500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato;
- Euro 5.000 per altri Addetti

b2) L'assicurazione comprende il rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale e **spiega i suoi effetti a condizione che le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.**

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 250.000,00 per persona danneggiata per:

- a) più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- b) più sinistri, anche se manifestatisi in diversi periodi assicurativi ed originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

L'assicurazione non vale per:

- 1) **gli addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) **le malattie professionali conseguenti:**
 - 2a) **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
 - 2b) **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.
- 3) **le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Tanto l'assicurazione Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) che Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) valgono vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

c) Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricato (RCFAB)

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, **nella sua qualità di proprietario** dei fabbricati nei quali si svolge l'attività ricettiva descritta in polizza - **purché in buono stato di conservazione e manutenzione** - e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi

ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà di antenne radiotelevisive, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente, strade private, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, aree giochi per bambini - **per le quali si applicheranno le condizioni ed i limiti previsti dalla Condizione sempre operante "Responsabilità Civile delle aree gioco per bambini"** -, aree attrezzate a parcheggio di pertinenza, impianti sportivi, palestre, piscine, discoteche, cinema, night-club, sale da ballo, stabilimenti balneari, agriturismi, stabilimento termale, di beauty farm, Spa, saune, nonché dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.**

Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

La garanzia comprende anche la responsabilità per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato indicato nella scheda di polizza.

Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dalla proprietà di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi.

RC.3 - Condizioni sempre operanti

Inesatta interpretazione di norme INAIL

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

Azioni di Rivalsa INPS

Ai fini della garanzia R.C.O., l'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività

Fino a concorrenza del massimale indicato per la voce Responsabilità Civile Terzi, qualora l'Assicurato sia anche proprietario del fabbricato dove viene svolta l'attività assicurata, e purché non sia stata già resa operante sulla Scheda di copertura, la garanzia "Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato" di cui al precedente articolo RC.2 - Rischi assicurati lettera c), si intende interamente richiamata alle stesse condizioni.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Questa estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 ed il limite indennizzo di Euro 250.000,00.

Responsabilità personale di tutti gli addetti

L'assicurazione comprende, entro i massimali pattuiti per la Responsabilità Civile Terzi, anche la responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. **Gli addetti sono considerati terzi limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del c.p.**

Lavoratori autonomi utilizzati nella struttura

Qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di lavoratori autonomi per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, **nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O.**, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p. e comunque con l'applicazione una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 5.160,00 per ogni lavoratore autonomo infortunato.**

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato, escluso il dolo.

Danni alle cose

a) Danni a mezzi sotto carico o scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto merci durante le operazioni di carico o scarico, **ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.**

Sono altresì esclusi i danni:

- da furto e da incendio;
- conseguenti al mancato uso;
- ai veicoli a motore dei Clienti.

b) Danni ai veicoli in sosta

L'assicurazione comprende i danni:

- ai veicoli da trasporto merci - con esclusione di natanti ed aeromobili - non di proprietà o utilizzati dai Clienti della struttura ricettiva;
- ai veicoli di terzi diversi dai Clienti e degli addetti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, **purché non derivanti dalla circolazione di altri veicoli o da operazioni di carico e scarico.**

L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato con il limite di indennizzo di Euro 50.000,00.

Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, quelli cagionati alle cose trovantisì a bordo dei veicoli stessi.

c) Danni a cose degli addetti

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di veicoli, di imbarcazioni, preziosi, valori e denaro.**

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250,00; il limite di indennizzo è di Euro 10.000,00 per ogni danneggiato, con il limite di Euro 25.000 per periodo assicurativo.

Danni ai veicoli a motore dei Clienti

L'assicurazione comprende i danni cagionati ai veicoli a motore dei clienti (**escluse le biciclette, biciclette elettriche o a pedalata assistita**), custoditi nell'autorimessa della struttura ricettiva assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.

La garanzia comprende i danni subiti dai suddetti veicoli sottoposti a lavaggio **con esclusione dei danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, antenne, tergicristalli e tergicristalli.**

L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato, e con il limite di € 50.000,00 per singolo veicolo.

Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, quelli cagionati alle cose trovantis a bordo dei veicoli stessi, nonché i danni da circolazione di altri veicoli.

La garanzia è operante a condizione che i veicoli dei clienti siano regolarmente chiusi a chiave e i cristalli, se presenti, siano completamente alzati.

Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.

L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato.

Danni da circolazione

L'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto sia negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata (spazi interni) sia all'esterno di tali spazi. **Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi negli spazi interni, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di 750,00 euro, e con il limite di indennizzo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.**

Danni da cose vendute o somministrate

L'assicurazione comprende i danni derivanti dai prodotti somministrati o venduti, all'interno della struttura ricettiva assicurata, **esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

Attività di catering presso terzi, rinfreschi presso terzi

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai prodotti alimentari somministrati durante l'attività di catering e/o l'organizzazione di pranzi, cene, rinfreschi presso terzi, **entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, con esclusione - salvo che si tratti di alimenti di produzione propria - dei danni dovuti a vizio o difetto originario. Tale estensione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.**

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Cose portate in albergo, consegnate o non

L'assicurazione comprende, **entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di un importo pari al 2% del massimale assicurato**, i danni sofferti dai clienti e dai loro ospiti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate o non consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile.

Limitatamente agli oggetti preziosi, l'assicurazione s'intende prestata fino alla concorrenza del 50% della somma suindicata

La presente condizione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni danneggiato, il cui importo minimo coinciderà con quello della Franchigia per danni a cose riportata sulla Scheda di copertura.

L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

La garanzia opera anche per i danni alle Cose sottoposte a operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico danneggiato anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

Estensioni diverse

L'assicurazione comprende a titolo esemplificativo i rischi derivanti:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stand;
- dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, accessibile anche ad estranei, **limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati**; in questa fattispecie, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi;
- dal servizio sanitario di primo soccorso e **antincendio sempreché gli addetti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge**;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.**
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di velocipedi, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività ricettiva assicurata;
- dalla gestione di spazi e strutture per animali domestici dei Clienti;
- dalla proprietà e manutenzione di tende in genere, dehors in spazi aperti pertinenti all'esercizio alberghiero.
- dalla proprietà ed esercizio di impianti di lavaggio e di un'officina meccanica **con non più di tre addetti. Sono in ogni caso esclusi i danni subiti dai natanti in consegna e custodia e/o sotto rifornimento**;
- dall'esercizio di attività relative ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza **(con esclusione delle attività previste dalla**

Condizioni Aggiuntiva “Cure termali e beauty farm” di cui all'articolo RC.4), ristorante, bar, spacci e negozi, lavanderie , autorimesse, parcheggi, con esclusione dei danni ai veicoli in consegna o custodia. Il tutto nei limiti di quanto previsto nelle presenti condizioni contrattuali.

Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 ed il limite di indennizzo di Euro 150.000,00.

Estensione del novero di terzi

Sono considerati terzi:

- a) i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico;
- b) coloro che, nell'ambito della struttura ricettiva o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- c) i professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, i fornitori, i concessionari ed i depositari, i dipendenti degli stessi.

Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dagli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

L'assicurazione comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'articolo RC.6 - “Persone non considerate terzi”, lettera a).

Questa estensione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500 e si intende operante nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Perdite Patrimoniali da violazione Privacy

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.**

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 10.000,00.

L'assicurazione è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari al 5% del massimale.

Borsisti, Corsisti, Stagisti, Tirocinanti

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, e tirocinanti che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, **limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti sportivi, palestre, e piscine gestiti dall'Assicurato e presenti nell'area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata.

E' compresa l'attività di noleggio di:

- attrezzature e materiale sportivo in genere;
- biciclette, monopattini (anche elettrici), risciò e dispositivi di trasporto personale (tipo “Segway”, monowheel e hoverboard od equivalenti),

limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà delle stesse, con esclusione dei danni derivanti da vizio originario del prodotto. E' in ogni caso esclusa la responsabilità civile personale del conducente/utilizzatore nonché i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Alle stesse condizioni previste nel punto precedente, la garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e noleggio di autoveicoli elettrici “golf car”, di proprietà o in uso all'Assicurato, **sempre che i danni si verifichino nelle aree private della Struttura ricettiva assicurata.**

La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella Struttura ricettiva assicurata.

Qualora i suddetti servizi siano affidati a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, **le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purché siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.**

Dalla presente “Condizione sempre operante”, si intendono esclusi i danni:

- derivanti dalla proprietà, uso e conduzione di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi;
- derivanti dall'organizzazione di corsi per sommozzatori;
- derivanti da escursioni, passeggiate a cavallo od altre attività equestri;
- verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'Albergatore.

Convegni, corsi di formazione e seminari

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione e dalla messa a disposizione di spazi per convegni, corsi di formazione, meeting, seminari, riunioni, addestramenti teorici e pratici.

Gite turistiche ed escursioni

L'assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione e gestione diretta di gite turistiche, escursioni, passeggiate (anche in bicicletta) nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Qualora l'organizzazione e/o la gestione di tali attività siano affidati a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, **le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purché siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.**

Sono esclusi i danni derivanti dall'organizzazione/gestione di:

- immersioni;
- gite ed escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate;

- attività di free climbing, di helisnow e di snowboard acrobatico;
- derivanti da escursioni o passeggiate a cavallo od altre attività equestri;

Resta inoltre esclusa ogni responsabilità riconducibile all'Assicurato in qualità di vettore o di organizzatore professionale di viaggi, nonché la responsabilità personale dei Clienti (ivi compresi ospiti o frequentatori) che conducono le biciclette.

Responsabilità Civile delle aree gioco per bambini

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla gestione diretta di giochi per bambini situati nell'area di pertinenza dell'attività ricettiva assicurata, dai quali siano derivate la morte o lesioni qualificabili come gravi o gravissime.

La presente garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle Autorità competenti per l'esercizio di suddetta attività;
- siano rispettate le normative in materia di sicurezza previste dalla legislazione vigente relativamente alle attrezzature da gioco per bambini;
- siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza;
- la presenza di tale area giochi rivesta carattere di accessorietà rispetto all'attività ricettiva principale.

Qualora la gestione di tali attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purchè siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

La garanzia non opera per i giochi gonfiabili e simili.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose.

Questa garanzia è prestata fino al limite di € 500.000 per sinistro e annualità assicurativa.

Attività di intrattenimento

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dall'organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, di intrattenimento e di arte varia effettuati nell'ambito della struttura ricettiva assicurata.

Sono esclusi i danni avvenuti in relazione a spettacoli pirotecnici.

RC.4 - Condizioni Aggiuntive

Operanti solo se riportate sulla scheda di copertura

Cure termali e beauty farm

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo RC.7 - "Esclusioni", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio e gestione diretta di stabilimento termale, di beauty farm, Spa, saune, e delle attività di idroterapia e fangoterapia, site all'interno della struttura ricettiva assicurata.

La garanzia è operante anche per i danni subiti da coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella Struttura ricettiva assicurata.

Qualora la gestione di tali attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purchè siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

La validità dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'albergatore dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento delle predette attività.

Agli effetti della presente garanzia rimane comunque esclusa la responsabilità civile derivanti da prestazioni medico infermieristiche.

Discoteche, sale da ballo, night-club, cinema

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo RC.7 - "Esclusioni", l'assicurazione è estesa all'esercizio e gestione diretta di discoteche, sale da ballo, night-club, cinema, di pertinenza dell'attività ricettiva.

L'assicurazione è estesa, **semprechè esista un servizio di guardaroba custodito e sino alla concorrenza di Euro 250,00 per singolo danneggiato (senza applicazione della franchigia riportata sulla Scheda di copertura)**, ai danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis, 1786 C.C. **ferma restando l'esclusione per i danni a cose non consegnate.**

Qualora la gestione di tali attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purchè siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

L'assicurazione non comprende oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, valori bollati, marche, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Stabilimenti balneari - Noleggio natanti

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo RC.7 - "Esclusioni", l'assicurazione è estesa alla gestione diretta e/o conduzione di stabilimenti balneari nonchè l'uso di imbarcazioni di salvataggio.

E' inoltre compreso il noleggio di barche e natanti non a motore - **con esclusione dei danni derivanti da vizio originario delle barche e dei natanti**, purchè tale attività di noleggio sia gestita direttamente dall'Assicurato o dagli altri addetti.

Qualora la gestione di tali attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purchè siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, scooter d'acqua e simili;
- riconducibili a responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio.

Responsabilità civile dell'attività di Agriturismo

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo RC.7 - "Esclusioni", se nell'attività assicurata coesiste anche un'Azienda Agricola e purchè questa si qualifichi come attività collegata ed integrativa a quella principale ricettiva, e qualora sulla Scheda di copertura risulti resa operante la Condizione Aggiuntiva "Responsabilità dell'attività di Agriturismo", l'assicurazione è estesa anche alla gestione e/o conduzione dell'Azienda Agricola.

L'assicurazione Responsabilità Civile Terzi, pertanto è operante per i danni derivanti da:

- proprietà e/o conduzione di fondi agricoli (esclusi i danni a coltivazioni di terzi);
- proprietà e/o conduzione di mini zoo didattici e fattorie didattiche;

- proprietà e/o conduzione di alveari e allevamenti in genere, **con esclusione dell'esercizio di attività di vendita all'ingrosso, o di quelle svolte in forma imprenditoriale anche al di fuori dell'attività principale di agriturismo;**
- proprietà e uso di animali, **con esclusione dei danni derivanti dall'impiego di cavalli;**
- proprietà ed uso di macchine agricole (con esclusione dei mezzi iscritti al P.R.A.) ed attrezzi agricoli;
- pozzi e canali d'irrigazione;
- mulini ad acqua.

Responsabilità civile dei distributori di carburante di pertinenza della struttura ricettiva (limitatamente ai natanti)

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo RC.7 - "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni subiti dai natanti in consegna o in custodia e/o sotto rifornimento **con applicazione della franchigia per danni a cose - indipendentemente da quella riportata sulla Scheda di copertura - pari a Euro 250,00.**

L'assicurazione è operante per i danni che si verificano nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto derogato ai seguenti commi.

Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, **l'assicurazione è prestata per i danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o cambio o ad una distanza dall'impianto non superiore a 5 KM, con applicazione della franchigia sopra prevista ed il limite di indennizzo per veicolo di Euro 5.000,00.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto;
- b) da mancato uso o indisponibilità del natante;
- c) derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti.

Maneggio, corsi di equitazione, gite ed escursioni a cavallo

Se sulla Scheda di copertura risulta riportata la "Condizione Aggiuntiva" - "Maneggio, corsi di equitazione, gite ed escursioni a cavallo", a parziale deroga di quanto previsto all'articolo RC.7 - "Esclusioni", l'assicurazione è estesa alla conduzione di maneggi, nonché all'organizzazione e gestione diretta di, escursioni e passeggiate a cavallo e corsi di equitazione.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato **la garanzia sarà operante per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente, purchè siano eseguite da personale professionalmente abilitato e autorizzato.**

La garanzia comprende i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali **limitatamente alla morte e alle lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'Art. 583 Codice Penale.**

Si intendono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione dell'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- ai cavalli o altri animali di terzi in custodia;
- agli indumenti e alle cose delle persone che cavalcano gli animali.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.5 - Estensione territoriale

Fermo quanto previsto alle Condizioni sempre operanti "Attività di catering presso terzi, rinfreschi presso terzi", "Committenza auto" e "Gite turistiche ed escursioni", l'assicurazione vale nel mondo intero salvo:

- limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni;
- limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

RC.6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che in qualità di indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto al precedente articolo RC.3 - Condizioni sempre operanti - "Estensione del novero di terzi";
- d) Le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art 2359 C.C.

RC.7 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Inoltre, salvo quanto previsto alle precedenti "Condizioni sempre operanti" ed alle "Condizioni aggiuntive" (se risultati sulla Scheda di copertura), l'assicurazione non comprende i danni:

- f) da furto;
- g) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- l) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- m) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- n) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- o) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- r) da detenzione o impiego di esplosivi;
- s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- t) inerenti a:
 - stabilimenti balneari;
 - stabilimenti di cure termali e beauty farm, Spa, saune, servizi di idroterapia e fangoterapia;
 - discoteche, sale da ballo, night club, cinema;
 - distributori di carburante;
 - attività di agriturismo, maneggio e corsi, gite ed escursioni a cavallo;
- u) limitatamente alle attività ricettive qualificabili come "Agriturismo", inerenti all'attività agricola connessa;
- v) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- x) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- y) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- z) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- aa) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- ab) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- ac) causati da (o connessi a) virus informatici;
- ad) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- ae) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- af) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

RC.8 - Franchigia danni a cose

Limitatamente ai danni alle cose, l'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura.

Restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo diverso eventualmente previste nelle presenti condizioni contrattuali.

RC.9 - Attività ricettiva stagionale

Qualora sulla Scheda di copertura risulti che l'attività ricettiva abbia carattere stagionale (intendendosi per tale un esercizio che nell'arco dell'anno resta chiuso per più di 3 mesi, continuativi o non), durante il periodo di chiusura dell'attività assicurata, ad esclusione dei giorni di chiusura per riposo settimanale compresi nel periodo di normale attività l'assicurazione vale esclusivamente - purché siano operanti le rispettive garanzie - per la responsabilità derivante dalla proprietà dei locali e degli impianti dell'albergo e/o dalla conduzione degli stessi e, per la garanzia "Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)", nei momenti di presenza dell'Assicurato e/o dei suoi addetti.

RC.10 - Copresenza garanzia RCT/RCO

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO), il limite di indennizzo complessivo non potrà eccedere il massimale previsto per la garanzia RCT.

RC.11 - Determinazione del premio

Il premio relativo alle garanzie Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori (RCO) è determinato in base al numero - denominato parametro - di posti letto dell'attività ricettiva dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della

stipulazione del contratto e riportato sulla Scheda di copertura.

Tale parametro, limitatamente ai campeggi, è da intendersi come numero massimo di ospiti ammessi alla struttura.

Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato è invece determinato in base al costo di ricostruzione del fabbricato, così come indicato sulla Scheda di copertura.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Sezione RESPONSABILITA' CIVILE TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)	= =	2.500 per ciascun addetto per addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato 5.000 per gli altri Addetti	= =
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) - Malattie professionali	= =	= =	500.000 € per sinistro 250.000 € per persona danneggiata
Danni da interruzione o sospensioni di attività	10	1.500	250.000 €
Lavoratori autonomi utilizzati nella struttura	= =	5.160	= =
Danni ai veicoli in sosta	= =	250	50.000 € per annualità assicurativa
Danni a cose degli addetti	10	250	10.000 € per singolo danneggiato, 25.000 € per periodo assicurativo
Danni da circolazione	10	750	50.000 € per annualità assicurativa
Cose portate in albergo, consegnate o non	10	Vedasi franchigia per danni a cose	2% del massimale
Cose portate in albergo, consegnate o non - Preziosi	10	Vedasi franchigia per danni a cose	50% del 2% del massimale
Cose portate in albergo, consegnate o non - Cose sottoposte ad operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura	10	Vedasi franchigia per danni a cose	2.000
Inquinamento accidentale	10	1.500	150.000 €
Committenza auto	= =	500	= =
Perdite patrimoniali da violazione privacy	10	500	10.000 €
Responsabilità civile delle aree gioco per bambini	= =	= =	500.000
Discoteche, sale da ballo, night club, cinema - Servizio guardaroba	= =	= =	250 €
Responsabilità civile dei distributori di carburante di pertinenza della struttura ricettiva - Danni a cose	= =	250	= =
Responsabilità civile dei distributori di carburante di pertinenza della struttura ricettiva - Danni da rifornimento	= =	250	5.000 €
Danni a cose	= =	Vedasi Scheda di copertura	= =

TL - SEZIONE TUTELE LEGALE

Che cosa posso assicurare

TL.1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione**
 - **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata alla Società ai sensi dell'Art. SXTL.4 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società, ai sensi dell'Art. SXTL.4 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.
3. **E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'Art. IFCE.3, comma 3, per ogni grado di giudizio.**

TL.2 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. TL.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:

- **Per la Società di persone:** il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Società di capitale:** il Contraente il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.3 - Ambito di operatività MASSIMALI E LIMITI

Le garanzie previste all'Art. TL.1 - Oggetto dell'assicurazione - che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente **per i fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in polizza.**

TL.4 - Prestazioni garantite - Tutela Legale Formula Base

Le garanzie previste all'art. TL.1 - Oggetto dell'assicurazione - valgono per:

1. **Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni:** la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
 2. **Difesa penale per delitti dolosi:** la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Sara anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio.**
Nei casi in cui:
 - **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
 - **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**
- La prestazione opera in deroga all'Art. TL.8 - Esclusioni, lett. b) ed f).
3. **Pacchetto sicurezza.** Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi di seguito indicati, le garanzie previste all'Art. TL.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate agli assicurati per:
 - a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
 - b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
 - c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta) Le presenti prestazioni operano in parziale deroga all'Art. TL.8 - Esclusioni, lett. b) per la materia amministrativa.

I decreti legislativi oggetto della prestazione "Pacchetto sicurezza", sono:

3.1 **D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

3.2 **D.Lgs 193/07** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare.

3.3 **D.Lgs. 152/06** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. TL.8 - Esclusioni, lett. g)

3.4 **D.Lgs n.196/03** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Prestazioni garantite

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. TL.8 lett. f);

- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile

3.5 **D.Lgs 231/2001** e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell'Art. TL.2 "Assicurati", per le spese sostenute:

- **dall'Azienda Contraente**, per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;
- **dai soggetti di cui all'art. 55** del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

A parziale deroga dell'Art. TL.12 - Insorgenza del caso assicurativo - in relazione alle prestazioni di cui al presente punto 3 "Pacchetto sicurezza", il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l'ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose

TL.5 - Prestazioni garantite - Formula Top

Le garanzie previste all'Art. TL.1 - Oggetto dell'assicurazione – oltre che per le prestazioni di cui all'Art. TL.1 - Prestazioni garantite -Tutela Legale Base – valgono anche per quelle indicate di seguito:

1. **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. **Controversie di lavoro.** Controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente.
La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
3. **Controversie relative a locazione o proprietà.** Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività purché indicate in polizza e corrisposto il relativo premio La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
4. **Controversie contrattuali con fornitori.** Controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 200,00 (duecento).** **La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**
5. **Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto.** Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente.

TL.5.1 - Condizione Aggiuntiva

Vertenze contrattuali con i Clienti

Le garanzie vengono prestate al Contraente, **se espressamente indicata sulla Scheda di copertura la Condizione Aggiuntiva "Vertenze contrattuali con i Clienti" e corrisposto il relativo premio**, anche per sostenere vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero dei crediti) relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Sono in ogni caso escluse le vertenze contrattuali connesse a recupero crediti.

TL.6 - Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del Contraente, alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza. Sospensione/radiazione dall'Albo - inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato

1. **Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del premio pagato e non goduto.**

2. **Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, delle trasformazioni dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.**

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel

contratto.
Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

TL.7 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di :
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

TL.8 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività, salvo quanto previsto nella Condizione Aggiuntiva "Vertenze contrattuali con i Clienti", se resa operante;
- k) per compravendita e permuta di immobili;
- l) limitatamente al punto 3 e 5 dell'Articolo TL.5 - "Prestazioni garantite - Formula Top" per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
- q) per vertenze con le Società mandanti. r) le controversie con la Società;
- r) limitatamente alle attività ricettive qualificabili come "Agriturismo", se inerenti l'attività agricola connessa.

TL.9 - Estensione territoriale

L'assicurazione per la difesa penale e per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi operano per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

L'assicurazione per le controversie contrattuali opera per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Europa, nei altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Liechtenstein, nel Regno Unito e Repubblica di Montenegro e nei stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

TL.10 - Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C. Se l'assicurazione di R.C. non opera per cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.

TL.11 - Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

TL.12 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della

prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.**
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
3. **La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. IFCE.3, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.**
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurative e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Sezione TUTELA LEGALE TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Tutela Legale - Opposizione Provvedimenti/ sanzioni amministrative	= =	250	= =
Tutela Legale - Controversie contrattuali	= =	200	= =
Tutela Legale - Difesa Penale per delitti dolosi	= =	= =	€ 5.000
Tutela Legale - Vertenze contrattuali con i Clienti	= =	= =	Due casi insorti in ciascun anno assicurativo

GARANZIE CATASTROFALI (CS)

Che cosa posso assicurare

CS.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite (Fabbricato e/o Contenuto – ove previsto -, e sempre che sia stato pagato il relativo premio) indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da:

- Terremoto
- Inondazione ed Alluvione

Contro quali danni posso assicurarmi

CS.2 Garanzie operanti

Le seguenti garanzie si intendono richiamate solo se sulla Scheda di copertura risultano operanti

Terremoto

Se risulta essere stata resa operante la garanzia Terremoto, la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto, riportate sulla Scheda di copertura e per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.

Agli effetti della garanzia Terremoto, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Inondazione ed Alluvione

Se risulta essere stata resa operante la garanzia Inondazione ed alluvione, la Società indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – per effetto di inondazioni ed alluvione subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto, riportate sulla Scheda di copertura e per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.

CS.2.2.1 – Condizioni Aggiuntive Inondazione ed alluvione

Le seguenti condizioni Aggiuntive si intendono valide esclusivamente per la garanzia Inondazione ed alluvione, ed operanti solo se riportate sulla Scheda di polizza:

Contenuto posto in locali interrati o seminterrati - LOCINT

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo CS.4 - "Esclusioni" per la garanzia "Inondazione ed alluvione", la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto (se reso operante) posto in locali interrati o seminterrati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita Alluvione Contenuto;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 20% della somma assicurata per ciascuna partita (se rese operanti), con il massimo di euro 100.000,00 complessivamente.

Franamento, cedimento o smottamento del terreno - FRANAM

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 30% delle somme rispettivamente assicurate per ciascuna partita fabbricato e contenuto, e con il massimo di euro 300.000,00 complessivo.

CS.3 Garanzie sempre operanti

La Società rimborsa inoltre, se conseguenti ad evento indennizzabile in base alla presente Sezione, ed anche in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute:

- per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000,00;
- per spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in conformità alle norme edilizie vigenti al momento del Sinistro; è in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative. Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 10.000,00.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CS.4 Esclusioni

Per la garanzia Terremoto valgono le seguenti esclusioni.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da

terremoto;

- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle b) costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia;
- j) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità.

Per la garanzia Inondazione ed alluvione valgono le seguenti esclusioni.

La Società non indennizza i danni:

- 1)causati da allagamento in genere, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; quelli diretti effetti di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
- 2)causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
- 3)causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
- 4)di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- 5)a enti mobili all'aperto;
- 6)a fabbricati costruite in aree golenali
- 7)al Contenuto posto in locali interrati o seminterrati;
- 8)a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- 9)avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- 10)a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
- 11)causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche serbatoi e simili qualora non direttamente correlati all'evento;
- 12)alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

CS.5 Scoperto, minimo di scoperto e limite di indennizzo

Valgono le seguenti condizioni:

Terremoto

Agli effetti della garanzia Terremoto:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportata sulla Scheda di copertura

Inondazione ed alluvione

Fermo quanto previsto all'articolo "CS.2.2.1 – Condizioni Aggiuntive Inondazione ed alluvione", agli effetti della garanzia Inondazione ed alluvione:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale (limite di indennizzo) delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportate sulla Scheda di copertura

Qualora in corrispondenza dello scoperto sia riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia.

CS.6 Forma dell'Assicurazione

Le garanzie della presente Sezione, per tutte le Partite (Fabbricato e/o Contenuto - ove presente -), rese operanti e per le quali è stato pagato il relativo premio, sono prestate a Valore Intero.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Garanzie Catastrofali			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Spese demolizione, sgombero e smaltimento, trasporto dei residui del Sinistro	-	-	10% dell'indennizzo, con un massimo di euro 40.000
Spese per riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	-	-	10% dell'indennizzo, con un massimo di euro 10.000
Terremoto			
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Scheda di copertura		Vedasi Scheda di copertura
Inondazione ed Alluvione			
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Scheda di copertura		Vedasi Scheda di copertura
Contenuto posto in locali interrati o seminterrati	20	pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita Alluvione Contenuto	20% della somma assicurata per ciascuna partita, con il massimo di euro 100.000,00 complessivo
Franamento, cedimento o smottamento del terreno	20	pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita	30% delle somme rispettivamente assicurate per fabbricato e contenuto, e con il massimo di euro 300.000,00 complessivo

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni (con l'esclusione della garanzia Ricorso Terzi), Elettronica, Furto e rapina, Guasti agli impianti, Cristalli Vetri ed Insegne, Garanzie Catastrofali

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

IFCE.1 - Assicurazione per conto proprio o di chi spetta

La presente assicurazione è stipulata per conto proprio o nell'interesse di chi spetta; gli obblighi derivanti dalla polizza debbono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

IFCE.2 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

IFCE.3 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto, rapina o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;**
- darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile; farne denuncia All'autorità Giudiziaria se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza specificando il momento dell'inizio del sinistro, le modalità ed il presumibile ammontare del danno. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;**
- fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;**
- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.**
Le spese fatte per evitare o diminuire il danno indicate alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'articolo 1914 del Codice Civile;
- conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;**
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero; nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate;**
- tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.**

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).

IFCE.4 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, **perde il diritto all'indennizzo.**

IFCE.5 - Procedura per la valutazione del danno e nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da persona da questa designata - con il Contraente - o persona da lui designata - oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

IFCE.6 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;**
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;**
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui all' Art.7.3 Obblighi in caso di sinistro;**
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate nell'ipotesi di garanzia prestata a Valore intero;**

nell'ipotesi di garanzia prestata a Primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate; in ogni caso determinare il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. IFCE.7 - Determinazione del valore delle cose assicurate - Determinazione dell'ammontare del danno;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere accolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

IFCE.7 - Determinazione del valore delle cose assicurate - Determinazione dell'ammontare del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate, distrutte, sottratte e non, avevano al momento del sinistro è ottenuta in base alla stima del relativo **valore a nuovo**.

Per la determinazione del valore a nuovo:

- del fabbricato: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area;
- del contenuto (compresi i Supporti dati e Vetri, cristalli ed insegne) esclusi oggetti di valore, preziosi: si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;
- degli oggetti di valore, preziosi: si stima il valore di mercato al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singola somma assicurata o massimale della polizza, nel seguente modo:

a) per il fabbricato:

deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, importo superiore al doppio dell'effettivo valore del bene stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante).

Resta altresì convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore all'effettivo valore del fabbricato al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante) nel caso in cui la ricostruzione non avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

b) per il contenuto (incluse le Cose dei Clienti), esclusi i titoli di credito, oggetti di valore e preziosi:

· nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero deducendo dal valore a nuovo di tutte le cose assicurate il valore a nuovo delle cose illese o non sottratte, il valore residuo delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso, purché il rimpiazzo delle cose assicurate avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

· nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario purché il rimpiazzo delle cose assicurate avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

In ogni caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del valore effettivo dell'oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante).

Resta altresì convenuto che per tutte le cose non rimpiazzate entro il termine prima indicato, in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro.

c) per gli oggetti di valore, i preziosi, le autovetture e i motocicli dei clienti:

- nel caso di garanzia prestata a valore intero deducendo dal valore commerciale delle cose assicurate il valore commerciale delle cose illese, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- nel caso di garanzia prestata a primo rischio assoluto deducendo dal valore commerciale delle cose sottratte o distrutte e dalla spesa per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

d) per i titoli di credito si conviene che:

- **la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- **il loro valore è dato dalla somma da essi portata (valore nominale).**

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;**

e) per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto il Sistema Sanitario Nazionale. **In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall'Assicurato;**

f) per il Ricorso terzi valgono le norme riportate agli artt. NC.4 "Assicurazione presso diversi assicuratori", SXRC.1 "Obblighi in caso di sinistro" e SXRC.3 - "Gestione delle vertenze di danno - Spese legali".

IFCE.8 - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte a norma dell'articolo precedente risulta che al momento del sinistro il valore a nuovo delle cose assicurate con una o più somme, presa ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, **entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.**

Questa norma non si applica:

- in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito il Fabbricato e/o il Contenuto e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 5.000,00;
- alle somme assicurate per le quali l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

IFCE.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e quanto disciplinato per le spese di demolizione e sgombero, gli oneri di liquidazione e i maggiori costi, **per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

IFCE.10 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrano i casi previsti ai punti:

- Art.IN.8 Esclusioni lettera c) della Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni,
- EL.6 - Esclusioni lettera c) della Sezione Elettronica
- Articolo .FR.9 – Esclusioni Lettera c) della Sezione Furto e Rapina.

Per i fabbricati la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore commerciale dei medesimi al momento del sinistro. La eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione a termini del precedente articolo IFCE.7 lettera a).

IFCE.11 - Anticipo indennizzo

Limitatamente alle garanzie di cui alla Sezione "Incendio ed Altri Danni ai Beni", l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 Euro.

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti in caso di sinistro (Art. 7.3 - "Obblighi in caso di sinistro").

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 Euro qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, **l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo** spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

IFCE.12 - Recupero delle cose rubate

Limitatamente alle garanzie di cui alla Sezione "Furto e Rapina", se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

IFCE.13 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro

La presente disposizione si intende operante esclusivamente per la Sezione "Furto e Rapina", nonché per la garanzia di cui alla Sezione "Vetri, cristalli ed insegne".

In caso di sinistro le somme assicurate riportate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate: in tal caso sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari, **impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente prorata di premio** in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. NC.8 - Recesso in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione - Norme comuni a tutte le sezioni.

IFCE.14 - Rinuncia all'azione di rivalsa

Limitatamente alle Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Cristalli Vetri ed Insegne, Guasti Impianti, Elettronica, la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

IFCE.15 - Programma QuickRestart Azienda BenPower

Programma di QUICK RESTART

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione, in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Prestazioni gratuite previste dal programma QUICK RESTART BENPOWER

Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde 800 328960 attivo 24 ore su 24 365 giorni all'anno per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati.
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.

- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BENPOWER.

Come attivare il servizio QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER

- Contattare tempestivamente il numero verde 800 328960.
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di polizza assicurativa e un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico BENPOWER fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BENPOWER identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica.
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze del Contraente/Assicurato.

Servizio Trasparenza Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione BENPOWER S.r.l. non prevista dal programma PROGRAMMA QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento BENPOWER (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione di protettivi)
- Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi
- Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da Sara assicurazioni secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 12 ore, sono indicativi e non vincolanti.
- BENPOWER opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post-sinistro nazionali ed internazionali.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BENPOWER resta ad esclusivo carico della stessa.
- BENPOWER opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BENPOWER non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Chi è BENPOWER

BENPOWER è un'azienda internazionale leader nel settore della bonifica e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e beni che hanno subito danni da sinistri a esempio da incendi, allagamenti, eventi naturali, ecc.. BENPOWER effettua gratuitamente un sopralluogo entro 12 ore dalla chiamata, controllando accuratamente le apparecchiature, i macchinari e gli impianti coinvolti nel sinistro per verificare la fattibilità tecnica del ripristino e valutarne la convenienza economica ed effettua l'attività di bonifica e di ripristino direttamente sul luogo del sinistro, in maniera tempestiva, per limitare i danni e ottimizzare i risultati della bonifica. BENPOWER, con tempestività, competenza, professionalità, affidabilità e trasparenza, opera da oltre vent'anni, con idonee attrezzature e personale specializzato, nel settore della bonifica, della decontaminazione e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e di beni che hanno subito danni da sinistri quali incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, attrezzature specifiche, metodi e prodotti brevettati permettono a BENPOWER di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. BENPOWER mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento, i costi e limitare i danni.

Sezione Responsabilità Civile e garanzia Ricorso terzi della Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXRC.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SXRC.2 - Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;**
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;**
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.**

Limitatamente alla garanzia di cui all'articolo RC.2 - Rischi assicurati, "Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

SXRC.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che

penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. **L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione** alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, **le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitatamente alla Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - la Compagnia, qualora ne abbia interesse, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato

SXRC.4 - Stima del valore di ricostruzione (Valore a nuovo) del Fabbricato assicurato

Il valore di ricostruzione del Fabbricato assicurato viene determinato stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente.

SXRC.5 - Assicurazione parziale - Tolleranza

Con riferimento al precedente articolo RC.11 - Determinazione del premio:

SXRC.5.1 - Tolleranza per le garanzie Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO)

Limitatamente alle garanzie Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO), qualora, all'insorgere di un sinistro, il numero effettivo di posti letto (da intendersi, nel caso dei campeggi, il numero massimo di ospiti ammessi nella struttura) riportato sulla Scheda di copertura che caratterizza l'attività ricettiva assicurata risulti essere non superiore:

del 5% rispetto a quello dichiarato se il numero complessivo di posti letto assicurati è inferiore a 100, per tutte le attività ricettive; se il numero di posti letto assicurato è superiore a 100:

2a) del 10% rispetto a quello dichiarato per tutte le attività ricettive, eccetto per i campeggi;

2b) di 10 unità rispetto a quello dichiarato per i campeggi,

la Società rinuncerà ad applicare la proporzionale prevista dall'articolo 1907 C.C.; in caso contrario risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il parametro dichiarato, maggiorato della percentuale sopra indicata, e quello accertato al momento del sinistro.

SXRC.5.2 - Tolleranza per le garanzie Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile della Proprietà, poiché il premio è stato determinato in base alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, se dalle stime fatte con le norme previste dal precedente articolo SXRC.4 "Stima del valore di ricostruzione del Fabbricato assicurato" risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il valore risultante dalla suddetta stima.**

La Società rinuncia ad avvalersi di tale facoltà qualora il valore a nuovo del fabbricato assicurato non superi al momento del sinistro - di oltre il 20% - la correlativa somma assicurata. **In caso contrario la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata così maggiorata ed il valore di costruzione del fabbricato al momento del sinistro.**

SXRC.6 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Sezione Tutela Legale

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXTL.1 - Insorgenza del caso assicurativo

1 Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.**

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

3. **La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. SXTL.2, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso;**

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già

disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurative e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il **relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

SXTL.2 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
 - a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, Società fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliiazione di cui all'art. TL.1 - Oggetto dell'assicurazione, comma 2.
4. Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, **può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

SXTL.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

SXTL.4 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. SXTL.2.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza della garanzia.**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, a decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
8. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
9. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
10. Dal 20 marzo 2011, qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.

SXTL.5 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.

SXTL.6 - Tempi di liquidazione delle spese legali

Dopo avere verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento delle spese legali dovute entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**